

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 15 novembre 2008

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

## REGIONI

### AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali precompilati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

### SOMMARIO

#### REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
11 marzo 2008, n. 074/Pres.

Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale degli enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004 e successivamente modificato con decreto del Presidente della Regione n. 0159/Pres./2006 e decreto del Presidente della Regione 0188/Pres./2007. Approvazione di modifiche. . . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
11 marzo 2008, n. 076/Pres.

Legge regionale n. 30/2007, art. 1, commi da 23 a 27. Regolamento di definizione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione del contributo straordinario, connesso alla riduzione e mantenimento per almeno un triennio dell'aliquota ICI o dell'addizionale comunale all'IRPEF. . . . . Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
11 marzo 2008, n. 080/Pres.

Legge regionale n. 41/1996, art. 20 e decreto del Presidente della Regione n. 383/2002, art. 3, comma 2. Aggiornamento per l'anno 2008 in base al tasso d'inflazione programmata dei costi/utente riconosciuti per i centri socio-riabilitativi ed educativi diurni, per le soluzioni abitative protette e per i centri residenziali . . . . . Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
18 marzo 2008, n. 082/Pres.

Legge regionale n. 30/2007, art. 1, comma 66. Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso degli enti locali della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita e per la fissazione dei termini e delle modalità per l'attivazione del connesso monitoraggio, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, art. 3, commi 48 e 49 approvato con decreto del Presidente della Regione n. 064/2007. Approvazione modifiche. . . . . Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
18 marzo 2008, n. 083/Pres.

Fondo sociale europeo - Programma Obiettivo 2 - Competitività regionale e occupazione 2007/2013 - Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alla costituzione di nuove imprese avvenuta nell'ambito del Progetto Imprenderò. Approvazione . . . . . Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
18 marzo 2008, n. 084/Pres.

Modifiche al regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della Regione n. 054 del 12 febbraio 2008 . . . Pag. 14

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE**  
19 marzo 2008, n. 085/Pres.

Modifiche al regolamento applicativo della «Misura 112 - Insediamenti di giovani agricoltori» del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della Regione n. 058 del 12 febbraio 2008 ..... Pag. 16

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE**  
20 marzo 2008, n. 086/Pres.

Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5. Approvazione ..... Pag. 18

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE**  
3 aprile 2008, n. 096/Pres.

Regolamento applicativo della «Misura 132 - Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare» del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 057/Pres. del 12 febbraio 2008. Approvazione di modifica ..... Pag. 18

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE**  
16 aprile 2008, n. 0102/Pres.

Modifiche al decreto n. 082/Pres. del 18 marzo 2008 avente ad oggetto: «Modifiche al regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso degli Enti locali della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita e per la fissazione dei termini e delle modalità per l'attivazione del connesso monitoraggio, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, art. 3, commi 48 e 49».. Pag. 19

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE**  
22 maggio 2008, n. 0121/Pres.

Legge regionale 18/2005, art. 7, comma 4. Regolamento per il sostegno all'esercizio da parte delle Province delle funzioni e dei compiti trasferiti in materia di lavoro .. Pag. 20

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE**  
22 maggio 2008, n. 0123/Pres.

Legge regionale n. 14/2003, art. 6, comma 4. Regolamento per l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli albi dei vigneti a denominazione di origine (DO) e degli elenchi delle vigne ad indicazione geografica tipica (IGT) approvato con decreto del Presidente della Regione 3 marzo 2006, n. 062/Pres. Approvazione di modifiche..... Pag. 22

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE**  
22 maggio 2008, n. 0124/Pres.

Ulteriori modifiche al Regolamento di attuazione del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in applicazione del Regolamento (CE) 1493/1999 e del Regolamento (CE) 1227/2000, approvato con decreto del Presidente della Regione 3 agosto 2004, n. 0258/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni ..... Pag. 23

**REGIONE MOLISE**

**REGOLAMENTO REGIONALE 10 giugno 2008, n. 1.**

Regolamento per la formazione e la nomina delle guardie zoofile volontarie..... Pag. 24

**REGIONE SARDEGNA**

**LEGGE REGIONALE 30 maggio 2008, n. 7.**

Istituzione della consulta regionale della disabilità Pag. 25

**LEGGE REGIONALE 30 maggio 2008, n. 8.**

Interventi urgenti a favore dei familiari e vittime degli incidenti sul lavoro in Sardegna e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro..... Pag. 27

**LEGGE REGIONALE 30 maggio 2008, n. 9.**

Bonifica e messa in sicurezza della miniera di Gemma Tres Montis nei comuni di Silius e San Basilio..... Pag. 29

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 marzo 2008, n. 074/Pres.

**Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale degli enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004 e successivamente modificato con decreto del Presidente della Regione n. 0159/Pres./2006 e decreto del Presidente della Regione 0188/Pres./2007. Approvazione di modifiche.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 26 marzo 2008)

### IL PRESIDENTE

Visto l'art. 3, commi 2 e 3, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come sostituito dall'art. 6 della legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4, secondo cui l'Amministrazione regionale disciplina le materie ivi previste con regolamento di organizzazione, da emanarsi con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, in conformità ai principi e ai criteri di cui all'art. 3-bis della citata legge e previo confronto con le organizzazioni sindacali, nonché nel rispetto di quanto demandato alla contrattazione collettiva;

Visto il proprio decreto del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., con il quale è stato approvato il «Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali» successivamente modificato con i propri decreti del 21 aprile 2005, n. 0110/Pres., del 23 maggio 2006, n. 0159/Pres. e del 21 giugno 2007, n. 0188/Pres.;

Ravvisata l'opportunità di operare talune ulteriori modifiche e integrazioni al regolamento correlate, in particolare, all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 recante «Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale», nonché ad una parziale rideterminazione della pianta organica;

Visto il processo verbale della Giunta regionale n. 117 del 18 gennaio 2008, avente ad oggetto l'approvazione preliminare dello schema di modifica del «Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 12 febbraio 2008, n. 470, con la quale:

preso atto della nota della direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi del giorno 25 gennaio 2008, n. prot. 2018/PER/8 ORU, con la quale si è data informativa alla RSU e alle organizzazioni sindacali in ordine al suddetto schema di modifica regolamentare ed esperito il relativo esame congiunto in data 11 febbraio 2008;

vista la nota del direttore centrale all'organizzazione, personale e sistemi informativi dell'8 febbraio 2008, n. prot. 3848/PERS/3-ORU, con la quale si è trasmesso il suddetto documento al Presidente del Consiglio regionale ai fini dell'acquisizione, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 18/1996, del parere della competente Commissione consiliare;

considerato che la Commissione consiliare è stata convocata per il giorno 12 febbraio 2008, giusta assegnazione di data 9 febbraio 2008;

evidenziato che la Commissione consiliare si è limitata a discutere esclusivamente sulla regolarità della convocazione e atteso che comunque il termine posto al Consiglio regionale per la formulazione del parere stesso risulta decorso con conseguente possibilità, pertanto, di procedere a prescindere da detto parere ai sensi del disposto di cui all'art. 3, comma 4, secondo periodo, della legge regionale n. 18/1996, come sostituito dall'art. 6 della legge regionale n. 4/2004;

attesa la necessità di procedere all'approvazione delle modifiche al regolamento sopra indicate, per poter garantire l'applicazione delle disposizioni di cui alla citata legge regionale 8 agosto 2007, n. 21, recante «Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale», nonché ad una parziale rideterminazione della pianta organica;

sono state quindi approvate le modifiche al regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali sopra menzionate;

Considerato che con lettera del 7 febbraio 2008 indirizzata al Presidente del Consiglio regionale sono state rassegnate le proprie dimissioni da Presidente della Regione, le quali sono divenute efficaci dal 12 febbraio 2008, data della relativa comunicazione al Consiglio regionale;

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, da tale momento i poteri del Presidente della Regione e della Giunta sono prorogati per l'ordinaria amministrazione, fino alla proclamazione del nuovo Presidente;

Considerato che l'emanazione di un Regolamento, approvato dalla Giunta regionale nell'esercizio dei pieni poteri, costituisce atto dovuto e quindi assumibile anche nell'attuale fase di ordinaria amministrazione;

Visti l'art. 42 dello Statuto regionale di autonomia, nonché l'art. 14, comma 1, lettera r), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta:

1. Sono approvate le modifiche al «Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche a regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

**Modifiche al «Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali» emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e modificato con decreto del Presidente della Regione 21 aprile 2005, n. 0110/Pres., decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2006, n. 0159/Pres. e decreto del Presidente della Regione 21 giugno 2007, n. 0188/Pres.**

Art. 1.

*Modifica all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004*

1. Al comma 2, dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) lo sviluppo dell'attività dell'amministrazione secondo il ciclo pianificazione strategica, programmazione gestionale, budget, gestione, controllo direzionale e operativo, valutazione»;

Art. 2.

*Modifica all'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004*

1. Il comma 2 dell'art. 12 è abrogato.

Art. 3.

*Modifiche all'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004*

1. All'art. 13 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è abrogato;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le proposte per la formazione del piano strategico regionale per ciascuna direzione centrale sono predisposte dai direttori centrali competenti, secondo gli indirizzi dei rispettivi assessori».

## Art. 4.

*Sostituzione dell'art. 14  
del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004*

1. L'art. 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (Piano triennale regionale). — 1. Il piano triennale regionale, in raccordo con il piano strategico regionale e secondo la medesima articolazione, ne definisce le modalità e i tempi di attuazione.

2. Il piano triennale regionale è adottato dal Comitato di direzione e approvato dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione o dell'assessore delegato, entro sessanta giorni dall'approvazione del piano strategico regionale.

3. Il piano triennale è coordinato annualmente con le modalità di cui al comma 2, con la relazione politico-programmatica regionale entro sessanta giorni dall'approvazione dei documenti di bilancio.»

## Art. 5.

*Introduzione dell'art. 14-bis  
del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004*

1. Dopo l'art. 14 è introdotto il seguente:

«Art. 14-bis (Programma operativo di gestione). — 1. Il programma operativo di gestione di cui all'art. 28 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale) autorizza la gestione delle risorse finanziarie stanziare con il bilancio di previsione annuale e pluriennale, definisce obiettivi e indirizzi per l'azione amministrativa, anche riferiti in maniera puntuale alla gestione delle risorse finanziarie assegnate.

2. Nel programma operativo di gestione le unità di bilancio sono disaggregate in uno o più capitoli e le risorse finanziarie stanziare nelle unità di bilancio con la legge di approvazione del bilancio pluriennale e annuale sono ripartite in relazione agli interventi da realizzare ed agli obiettivi da perseguire nel rispetto degli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio regionale con la relazione politico-programmatica.

3. La gestione delle fasi dell'entrata e della spesa relative a ciascun capitolo è attribuita ad un unico centro di responsabilità amministrativa tra i seguenti:

- a) Direttore generale;
- b) Capo di gabinetto;
- c) Capo ufficio stampa;
- d) Direttore centrale o equiparato;
- e) Direttore di servizio.

4. La prenotazione delle risorse di cui all'art. 40 della legge regionale n. 21/2007 compete al medesimo centro di responsabilità cui spetta la gestione delle fasi della spesa di ciascun capitolo, salvo che il programma operativo di gestione non la attribuisca ad un diverso centro di responsabilità amministrativa fra quelli di cui al comma 3, lettere a), b), c) e d), ovvero alla Giunta regionale.

5. Il programma operativo di gestione è deliberato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione o dell'Assessore delegato entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio pluriennale e annuale.

6. Il programma operativo di gestione è aggiornato dalla Giunta regionale, con le modalità previste dal comma 4 entro trenta giorni dall'approvazione della legge di assetto di bilancio, di ogni legge di variazione del bilancio e di ogni altra legge che comporti variazioni alle entrate o alle spese, nonché di ogni variazione del bilancio deliberata dalla Giunta regionale.

7. Nei casi previsti dagli articoli 18, 19, 20 e 33 della legge regionale n. 21/2007 le variazioni al bilancio disposte con decreto dell'Assessore alle risorse economiche e finanziarie determinano direttamente le conseguenti variazioni al programma operativo di gestione.»

## Art. 6.

*Sostituzione dell'art. 17  
del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004*

1. L'art. 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (Competenze dei dirigenti). — 1. I dirigenti, nell'espletamento degli incarichi ricevuti e in conformità a quanto previsto dagli articoli seguenti, coadiuvano la Giunta regionale nella definizione dei programmi e dei piani di attività, nonché nella verifica della loro attuazione.

2. I dirigenti nell'ambito della propria autonomia di gestione, perseguono l'attuazione degli obiettivi definiti nei documenti di programmazione e negli atti di indirizzo e in tale ambito sono responsabili della realizzazione dei progetti loro affidati, dell'efficienza ed economicità della gestione delle risorse loro attribuite e dell'efficacia dell'azione amministrativa. Impongono la propria attività ai principi di imparzialità e trasparenza e alle regole della comunicazione pubblica, anche avvalendosi degli uffici relazioni pubbliche.

3. Nell'ambito dei compiti di attuazione degli obiettivi di cui al comma 2 spettano ai dirigenti in particolare:

a) l'adozione degli atti di gestione finanziaria delle risorse assegnate;

b) la responsabilità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici e in particolare l'adozione di decreti con i quali sono individuati i contenuti essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte nonché prenotate le risorse e la stipulazione dei contratti;

c) la partecipazione, anche con funzione di presidente, alle commissioni di gara e concorso;

d) l'adozione dei decreti di riparto delle risorse finanziarie ad essi assegnate;

e) l'adozione di atti di gestione del personale assegnato, ad esclusione di quelli attribuiti alla Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi;

f) l'assegnazione al personale assegnato di obiettivi operativi funzionali al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2;

g) la motivazione, la valorizzazione, la formazione, il controllo e la valutazione del personale assegnato.

4. I provvedimenti dei dirigenti, fatti salvi i casi previsti da specifiche normative di settore, sono definitivi.

5. I dirigenti preposti alle strutture della Presidenza della Regione curano la predisposizione delle proposte di piano strategico, di piano triennale e di programma operativo di gestione riferite alle strutture medesime.»

## Art. 7.

*Modifiche all'art. 18  
del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004*

1. All'art. 18 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il direttore generale opera alle dirette dipendenze del Presidente della Regione con funzioni di sovrintendenza e di impulso sulla gestione dell'Amministrazione regionale, provvedendo ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dalla Giunta regionale, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza, secondo il programma operativo di gestione e le direttive impartite dal Presidente; garantisce il coordinamento e la continuità dell'attività delle direzioni centrali ed in tale ambito gli spetta:

a) la definizione della struttura e dell'impostazione del piano strategico;

b) la predisposizione della proposta di piano strategico e dei rispettivi aggiornamenti e variazioni;

c) la proposta alla Giunta regionale di atti di indirizzo per il coordinamento delle attività delle direzioni centrali.»;

b) dopo il comma 1 è introdotto il seguente:

«1-bis. Con riferimento alle attività in materia di programmazione e controllo e statistica, il direttore generale opera alle dipendenze dell'Assessore competente ed in tale ambito svolge i seguenti compiti:

a) definizione della struttura e dell'impostazione del piano triennale e del programma operativo di gestione;

b) predisposizione della proposta di piano triennale e dei suoi aggiornamenti e variazioni;

c) predisposizione della proposta di documento di programmazione economico finanziaria regionale e di relazione politica programmatica regionale;

d) definizione delle linee generali di impostazione del bilancio di previsione;

e) predisposizione, di concerto con il Direttore centrale delle risorse economiche e finanziarie, del progetto e della proposta di programma operativo di gestione, nonché delle proposte di aggiornamento e variazione dello stesso.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Oltre ai compiti di cui all'art. 17 comma 3, al Direttore generale, quale preposto alla Direzione generale, spetta:

a) la predisposizione delle proposte di piano strategico, di piano triennale e di programma operativo di gestione in relazione alle materie di sua competenza;

b) l'adozione dei provvedimenti e degli atti non attribuiti alla competenza dei direttori di servizio;

c) la sottoscrizione delle proposte di deliberazione della Giunta regionale al fine dell'accertamento della corrispondenza alla programmazione di settore;

d) la sottoscrizione delle proposte di deliberazione della Giunta regionale attinenti a risorse e materie di sua competenza, ai fini dell'attestazione del completamento dell'istruttoria e della legittimità, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni ed integrazioni;

e) la risposta alle osservazioni dell'organo di controllo sugli atti adottati;

f) l'adozione dei provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenza, ed analoghi ad essi espressamente riservati da specifiche norme;

g) l'elaborazione degli elementi afferenti a questioni, sindacali relative al personale assegnato alla Direzione;

h) la programmazione e il coordinamento dell'attività complessiva dei servizi, tramite il Coordinamento di direzione;

i) l'indirizzo, la verifica e il controllo dell'attività dei direttori centrali e dei direttori di servizio della Direzione generale, con potere sostitutivo in caso di assenza, impedimento o vacanza dei direttori medesimi qualora non risulti attribuito l'incarico di sostituzione;

j) la nomina, ai sensi dell'art. 29, comma 2, dei sostituti dei direttori in caso di assenza, impedimento, vacanza;

k) l'adozione di ogni altro atto o provvedimento necessario per il perseguimento degli obiettivi assegnati».

#### Art. 8.

##### Modifiche all'art. 19

del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004

1. All'art. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Al direttore centrale, nel quadro definito dal piano strategico, dal piano triennale e dal programma operativo di gestione, oltre ai compiti di cui all'art. 17, comma 3 spetta:

a) la predisposizione delle proposte di piano strategico, piano triennale e programma operativo di gestione per le materie di propria competenza;

b) l'adozione dei provvedimenti e degli atti non attribuiti alla competenza dei direttori di servizio;

c) la sottoscrizione delle proposte di deliberazione della Giunta regionale al fine dell'accertamento della corrispondenza alla programmazione di settore;

d) la sottoscrizione delle proposte di deliberazione della Giunta regionale attinenti a risorse e materie di sua competenza, ai fini dell'attestazione del completamento dell'istruttoria e della legittimità, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni ed integrazioni;

e) la risposta alle osservazioni dell'organo di controllo sugli atti adottati;

f) l'adozione dei provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenza, ed analoghi ad essi espressamente riservati da specifiche norme;

g) l'elaborazione degli elementi afferenti a questioni sindacali relative al personale assegnato alla direzione;

h) l'elaborazione degli indirizzi per la predisposizione del piano di formazione del personale;

i) la programmazione e il coordinamento dell'attività complessiva dei servizi, tramite il Coordinamento di direzione;

j) l'indirizzo, la verifica e il controllo dell'attività dei direttori di servizio con potere sostitutivo in caso di assenza, impedimento o vacanza dei direttori medesimi qualora non risulti attribuito l'incarico di sostituzione;

k) l'adozione degli orari di apertura al pubblico degli uffici della direzione centrale d'intesa con il Direttore generale;

l) la cura, in collaborazione con la Direzione della comunicazione, della comunicazione dei servizi gestiti dalla direzione centrale;

m) l'adozione dei provvedimenti di sostituzione dei direttori con le modalità stabilite dal presente regolamento;

n) il conferimento di compiti al vicedirettore centrale e l'attribuzione dell'incarico sostitutivo per i casi di propria assenza o impedimento qualora non risulti conferito presso la propria struttura l'incarico di vicedirettore centrale ovvero nei casi di contestuale assenza o impedimento propria e del vice direttore centrale;

o) l'adozione di ogni altro atto o provvedimento necessario per il perseguimento degli obiettivi assegnati o attribuito alla sua competenza da disposizioni di legge, di regolamento o da atti della Giunta regionale.»;

b) il comma 3-bis è abrogato;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Al Direttore centrale della direzione centrale delle risorse economiche e finanziarie, spetta in particolare:

a) l'attestazione di conformità delle proposte di deliberazione giuntales di cui all'art. 53, comma 1 della legge regionale n. 21/2007, sulla base dell'istruttoria dei direttori di servizio preposti all'esercizio del controllo interno di ragioneria;

b) la formulazione di osservazioni relative alla conformità contabile ed alla legalità delle proposte di deliberazione quando non ritenga di attestarne la conformità. In tal caso le proposte di deliberazione possono essere sottoposte all'esame della Giunta regionale corredate dall'esposizione delle ragioni per le quali le osservazioni sono superabili.»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Al Capo di gabinetto, oltre ai compiti di cui all'art. 17, comma 3, spettano per le parti di relativa competenza, le funzioni di cui al comma 3 e di cui all'art. 21, comma 1.».

## Art. 9.

*Sostituzione dell'art. 21  
del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004*

1. L'art. 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 21 (Direttore di servizio). — 1. Al direttore di servizio, nel quadro definito dal piano strategico, dal piano triennale e dal programma operativo di gestione, oltre ai compiti di cui all'art. 17, comma 3, spetta:

a) l'adozione dei provvedimenti e degli atti di competenza del servizio;

b) la sottoscrizione, ai fini dell'attestazione del completamento dell'istruttoria e della legittimità, delle proposte di deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni ed integrazioni;

c) l'adozione dei provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenza, ed analoghi ad essi;

d) la formazione e l'aggiornamento del personale assegnato al servizio in relazione agli incarichi al medesimo affidati;

e) la programmazione e il coordinamento dell'attività complessiva degli uffici del servizio e le proposte di budget di servizio;

f) la responsabilità verso il direttore centrale del complesso degli obiettivi assegnati al servizio;

g) la proposta al direttore centrale degli orari di apertura al pubblico;

h) la proposta al direttore centrale in ordine all'adozione dei progetti e ai criteri di organizzazione degli uffici;

i) la verifica periodica dei carichi di lavoro e di produttività degli uffici;

j) lo svolgimento delle funzioni sostitutorie conferite ai sensi dell'art. 29;

k) l'adozione di ogni altro atto o provvedimento necessario per il perseguimento degli obiettivi assegnati o attribuito alla sua competenza da disposizioni di legge, di regolamento o da atti della Giunta regionale.

2. Ai direttori di servizio della Direzione centrale risorse economiche e finanziarie, preposti all'esercizio del controllo interno di ragioneria, spetta in particolare:

a) curare l'istruttoria preordinata all'attestazione di conformità delle proposte di deliberazione giuntale di cui all'art. 53, comma 1, della legge regionale n. 21/2007, di competenza del direttore centrale;

b) esercitare il controllo interno preventivo di ragioneria di cui all'art. 53 comma 2 della legge regionale n. 21/2007 mediante l'apposizione del visto sugli atti che vi sono soggetti;

c) firmare, quali ordinatori secondari della spesa, gli ordini di pagamento tratti su ruoli di spesa fissa;

d) esercitare il controllo interno consuntivo di ragioneria di cui all'art. 53, comma 3, della legge regionale n. 21/2007.

3. Con riferimento ai direttori di servizio della Direzione generale, i richiami, operati al comma 1, al direttore centrale si intendono riferiti al Direttore generale.»

## Art. 10.

*Sostituzione dell'allegato B  
del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004*

1. L'allegato B del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004 è sostituito dal seguente:

(Omissis).

Visto, il Presidente: ILLY

08R0215

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 marzo 2008, n. 076/Pres.

**Legge regionale n. 30/2007, art. 1, commi da 23 a 27. Regolamento di definizione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione del contributo straordinario, connesso alla riduzione e mantenimento per almeno un triennio dell'aliquota ICI o dell'addizionale comunale all'IRPEF.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 26 marzo 2008)

## IL PRESIDENTE

Visto l'art. 1, comma 23 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30, ai sensi del quale ai comuni che dispongono una riduzione delle aliquote relative all'Imposta comunale sugli immobili o all'Addizionale comunale all'IRPEF, e la mantengono per un minimo di un triennio, è assegnato un contributo straordinario pari ad una annualità del minor introito conseguente alla riduzione;

Visto il comma 24 del succitato art. 1, che prevede l'assegnazione del contributo straordinario nella terza annualità in cui è mantenuta la riduzione dell'aliquota;

Evidenziato che, come previsto dal comma 25 del medesimo art. 1, il contributo non è assegnato ai comuni che, nel triennio considerato determinino aumenti delle aliquote dell'ICI o dell'addizionale comunale all'IRPEF;

Visti anche i commi 26 e 27 dell'art. 1 della legge regionale n. 30/2007, che prevedono l'approvazione di un regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della medesima legge, per la fissazione dei criteri per l'erogazione del fondo, ammontante a 5.000.000,00 per l'anno 2010 e prevedono, in caso di insufficienza dello stanziamento, la riduzione proporzionale delle assegnazioni spettanti;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2008, n. 111, di approvazione preliminare dei criteri e delle modalità di erogazione del contributo straordinario di cui sopra;

Considerato che il Consiglio delle autonomie locali, nella seduta del 29 gennaio 2008, ha ritenuto di non esprimere l'intesa sulla deliberazione preliminare di cui sopra non condividendo le ragioni che hanno indotto il Consiglio regionale ad approvare, con un emendamento d'aula, la normativa relativa al contributo straordinario di cui all'art. 1, comma 23 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30;

Evidenziato che le motivazioni addotte dal Consiglio delle autonomie locali per la mancata espressione dell'intesa attengono non al testo regolamentare predisposto dalla Giunta, bensì alla *ratio* della normativa finanziaria di cui alla legge regionale n. 30/2007, e alla scelta operata dal legislatore regionale di favorire, con il contributo in parola, le Amministrazioni locali che fino ad ora hanno tenuto alte le aliquote e non, invece, quelle che da anni le hanno già ridotte e non hanno più spazi di manovra per ulteriori riduzioni;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale dell'11 febbraio 2008, n. 357, di approvazione definitiva dei criteri e delle modalità di erogazione del contributo straordinario di cui sopra, adottata per dare comunque attuazione al dettato normativo che rimanda a regolamento la definizione dei criteri per accedere al beneficio;

Considerato che con lettera del 7 febbraio 2008 indirizzata al Presidente del consiglio regionale sono state rassegnate le proprie dimissioni da Presidente della Regione, le quali sono divenute efficaci dal 12 febbraio 2008, data della relativa comunicazione al Consiglio regionale;

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, da tale momento i poteri del Presidente della Regione e della Giunta sono prorogati per l'ordinaria amministrazione, fino alla proclamazione del nuovo Presidente;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento costituisce mera esecuzione di una deliberazione approvata dalla Giunta regionale nell'esercizio dei pieni poteri, e quindi atto dovuto assumibile anche nell'attuale fase di ordinaria amministrazione;

Viste le leggi regionali n. 31 e n. 32, entrambe del 28 dicembre 2007;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale di autonomia;

## Decreta:

1. È approvato il regolamento di definizione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione del contributo straordinario di cui all'art. 1, commi da 23 a 27, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30, nel testo allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

**Regolamento di definizione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione del contributo straordinario di cui all'art. 1, commi da 23 a 27, della legge regionale n. 30/2007 (Legge strumentale 2008), connesso alla riduzione e mantenimento per almeno un triennio dell'aliquota ICI o dell'addizionale comunale all'IRPEF.**

## Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto all'art. 1, commi da 23 a 27, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30, definisce i criteri e le modalità di assegnazione del contributo straordinario a favore dei comuni connesso alla riduzione e mantenimento per almeno un triennio dell'aliquota ICI o dell'addizionale comunale all'IRPEF.

2. Il contributo straordinario di cui al precedente comma è finalizzato a favorire e a incentivare la riduzione della pressione fiscale locale.

## Art. 2.

*Enti beneficiari e presupposti del contributo*

1. Possono accedere al contributo previsto all'art. 1, i comuni del Friuli-Venezia Giulia che deliberano la riduzione dell'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili (ICI) o l'addizionale comunale all'IRPEF e mantengono tale riduzione per un periodo non inferiore al triennio.

2. Non possono accedere al contributo previsto all'art. 1, i comuni del Friuli-Venezia Giulia che, pur avendo deliberato la riduzione dell'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili (ICI) o l'addizionale comunale all'IRPEF, determinano nel periodo di cui al comma 1 l'aumento delle aliquote ICI o dell'addizionale comunale all'IRPEF.

3. In ragione delle particolari finalità del contributo straordinario, esplicitate all'art. 1, comma 2, esso spetta solo a condizione che la riduzione dell'aliquota o dell'addizionale determinino un'effettiva diminuzione della pressione fiscale sulle comunità rappresentate e che le minori entrate conseguenti alla manovra di riduzione non risultino integralmente compensate, per quanto attiene l'ICI, da altre variazioni al sistema delle detrazioni.

4. Il contributo straordinario non spetta nel caso di riduzione obbligatoria delle aliquote dell'ICI o dell'addizionale comunale all'IRPEF eventualmente previste dalla legge statale.

## Art. 3.

*Quantificazione e criteri di riparto del contributo*

1. Il contributo straordinario spettante, pari ad una annualità del minor introito derivante dalla riduzione di cui all'art. 2, viene determinato sulla base del minor gettito conseguito nel primo anno, come dichiarato dagli enti interessati ai sensi dell'art. 4, comma 1, e viene erogato, in unica soluzione entro il mese di ottobre, nella terza annualità in cui è mantenuta la riduzione, a valere sulle risorse del bilancio regionale a tale titolo stanziato.

2. In caso di insufficienza delle risorse regionali l'assegnazione spettante è ridotta in misura proporzionale.

## Art. 4.

*Modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo*

1. Per accedere all'assegnazione del contributo di cui all'art. 1, gli enti interessati presentano alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine la documentazione sotto riportata nei relativi termini:

a) entro il 30 aprile dell'anno in cui le aliquote dell'ICI o l'addizionale comunale all'IRPEF sono state ridotte, la domanda per accedere al contributo e copia delle deliberazioni con le quali è stata disposta la riduzione, con una dichiarazione autocertificata del responsabile del Servizio che la riduzione determina un'effettiva diminuzione della pressione fiscale locale in quanto la diminuzione delle aliquote ICI non è stata integralmente compensata da modificazione del sistema delle detrazioni;

b) entro il 30 aprile di ciascuno dei due anni successivi a quello nel quale è stata deliberata la riduzione, una dichiarazione autocertificata del responsabile del Servizio che la riduzione è stata mantenuta, che conseguentemente, non è stato deliberato un aumento e che permane la diminuzione della pressione fiscale locale in quanto la diminuzione delle aliquote ICI non è stata integralmente compensata da modificazione del sistema delle detrazioni;

c) entro il 31 luglio dell'anno successivo la prima riduzione, la dichiarazione autocertificata del responsabile del Servizio dell'ammontare del minore introito ICI o di addizionale comunale opzionale all'IRPEF relativa all'anno precedente, conseguente la riduzione.

## Art. 5.

*Entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

08R0216

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 marzo 2008, n. 080/Pres.

**Legge regionale n. 41/1996, art. 20 e decreto del Presidente della Regione n. 383/2002, art. 3, comma 2. Aggiornamento per l'anno 2008 in base al tasso d'inflazione programmata dei costi/utente riconosciuti per i centri socio-riabilitativi ed educativi diurni, per le soluzioni abitative protette e per i centri residenziali.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 26 marzo 2008)

## IL PRESIDENTE

Visto l'art. 20 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41, ed in particolare il comma 1 che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere ai soggetti gestori dei servizi di cui all'art. 6, comma 1, lettere e), f), g) ed h), contributi per sostenere gli oneri relativi alla realizzazione dei servizi stessi;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 0383/Pres. del 10 dicembre 2002 con il quale è stato approvato il «Regolamento per la ripartizione dei contributi previsti dall'art. 20 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41, ai soggetti gestori dei servizi diurni, residenziali e di inserimento lavorativo di cui all'art. 6, comma 1, lettere e), f), g) ed h) e comma 7 della medesima legge»;

Visto l'allegato al predetto regolamento in cui sono indicati i costi/utente riconosciuti per i centri socio-riabilitativi ed educativi diurni, le soluzioni abitative protette ed i centri residenziali;

Atteso che l'art. 3, comma 2, del citato regolamento dispone l'aggiornamento annuale dei costi/utente riconosciuti per i centri socio-riabilitativi ed educativi diurni, le soluzioni abitative protette ed i centri residenziali in base al tasso d'inflazione programmata;

Visto il proprio decreto n. 083/Pres. del 4 aprile 2007, con il quale sono stati aggiornati i costi/utente per l'anno 2007;

Vista la deliberazione della Giunta regionale dell'11 febbraio 2008, n. 373, con la quale:

considerato che il documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2008-2011, stabilisce per l'anno 2008 un tasso di inflazione programmata pari al 1,7%;

ritenuto pertanto, di aggiornare al suddetto tasso di inflazione i costi/utente stabiliti per l'anno 2007, con il citato decreto del Presidente della Regione n. 083/Pres/2007;

visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

la Giunta regionale ha aggiornato per l'anno 2008 i costi/utente riconosciuti per i centri socio-riabilitativi ed educativi diurni, le soluzioni abitative protette ed i centri residenziali, in base al tasso d'inflazione programmata;

Considerato che con lettera del 7 febbraio 2008 indirizzata al Presidente del consiglio regionale sono state rassegnate le proprie dimissioni da Presidente della Regione, le quali sono divenute efficaci dal 12 febbraio 2008, data della relativa comunicazione al Consiglio regionale;

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, da tale momento i poteri del Presidente della Regione e della Giunta sono prorogati per l'ordinaria amministrazione, fino alla proclamazione del nuovo Presidente;

Considerato che l'aggiornamento in base al tasso d'inflazione programmata per l'anno 2008 dei costi/utente riconosciuti per i centri socio-riabilitativi ed educativi diurni, le soluzioni abitative protette ed i centri residenziali, già approvato dalla Giunta regionale nell'esercizio dei pieni poteri, costituisce atto dovuto e quindi assumibile anche nell'attuale fase di ordinaria amministrazione;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

#### Decreta:

1. È approvato l'aggiornamento, per l'anno 2008, dei costi/utente riconosciuti per i centri socio-riabilitativi ed educativi diurni, le soluzioni abitative protette ed i centri residenziali, in base al tasso d'inflazione programmata, così come stabilito dall'art. 3, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0383/Pres. del 10 dicembre 2002, come risultante dall'allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione e produrrà effetti dal giorno stesso della sua pubblicazione.

ILLY

08R0217

### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 marzo 2008, n. 082/Pres.

**Legge regionale n. 30/2007, art. 1, comma 66. Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso degli enti locali della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita e per la fissazione dei termini e delle modalità per l'attivazione del connesso monitoraggio, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, art. 3, commi 48 e 49 approvato con decreto del Presidente della Regione n. 064/2007. Approvazione modifiche.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 26 marzo 2008)

#### IL PRESIDENTE

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) che all'art. 1, comma 660 così dispone: «Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2007-2009; a tal

fine entro il 31 gennaio di ciascun anno, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono, alle finalità di cui ai commi da 676 a 695, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano, entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali dai commi da 676 a 695»;

Visto inoltre l'art. 1, comma 663, della medesima legge secondo cui: «Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali, nonché per gli enti ad ordinamento regionale o provinciale»;

Considerato comunque che le disposizioni contenute nelle leggi statali relative al patto di stabilità interno per gli enti territoriali costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma e 119, secondo comma, della Costituzione;

Visto il proprio decreto n. 064/Pres. del 19 marzo 2007, con il quale sono stati individuati per l'anno 2007 i criteri e le modalità per il concorso delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti della Regione, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tramite l'adesione al patto di stabilità e crescita, avendo riguardo alle peculiarità degli enti stessi;

Richiamato l'art. 9, del sopra citato decreto n. 064/Pres., che dispone che per gli anni 2008 e 2009 gli obiettivi del rispetto del patto sono determinati con criteri analoghi a quelli dell'anno 2007;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 603 del 14 marzo 2008, con la quale:

visto l'art. 1, comma 65, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 - Legge strumentale alla manovra di bilancio (legge strumentale 2008), ai sensi del quale: «Al fine di consentire stabilità di regole per favorire un equilibrato sviluppo della finanza degli enti locali nell'ambito del concorso delle autonomie locali della Regione al rispetto degli obblighi comunitari e alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Regione n. 64 del 19 marzo 2007, relative al patto di stabilità interno, vengono estese agli anni 2008 e 2009»;

visto, altresì, l'art. 1 comma 66, della legge regionale n. 30/2007, secondo cui: «L'amministrazione regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali, di concerto con l'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, adotta entro il 31 marzo 2008 un regolamento per apportare gli opportuni adeguamenti e aggiornamenti al decreto del Presidente della Regione n. 64/2007»;

visto, infine, l'art. 1, comma 67, della legge regionale n. 30/2007, ai sensi del quale «Per gli enti soggetti alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Regione n. 064 del 2007, la dinamica della spesa di personale costituisce strumento al fine del perseguimento dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno»;

tenuto conto di quanto emerso in sede di tavolo tecnico regionale di concertazione da parte dei rappresentanti dell'A.N.C.I., dell'U.P.I. e dell'U.N.C.E.M.;

considerato che, al fine di favorire l'autonomia finanziaria degli enti locali, riconosciuta dall'art. 119 della Costituzione, ed in ottemperanza, comunque, agli obblighi comunitari, rimangono individuati gli obiettivi del conseguimento dell'equilibrio economico di cui all'art. 162, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, indice di sostenibilità finanziaria di breve periodo, nonché quello della progressiva riduzione del rapporto tra debito e prodotto interno lordo nazionale, al fine di conseguire effetti positivi anche sul contenimento della spesa per interessi e quindi della spesa corrente e indirizzare gli enti verso altre forme di finanziamento delle spese in conto capitale diverse dall'indebitamento;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 488 del 15 febbraio 2008, con cui sono state approvate in via preliminare modifiche al «Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso degli enti locali della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita e per la fissazione dei termini e delle modalità per l'attivazione del connesso monitoraggio, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, art. 3, commi 48 e 49» approvato con proprio decreto n. 064/Pres.;

sentito il Consiglio delle autonomie locali che ha espresso parere favorevole nella seduta del 22 febbraio 2008, con proposta di modifica dell'art. 4 in particolare richiedendo lo stralcio del comma 2);

ritenuto, conseguentemente alle osservazioni formulate dal Consiglio delle autonomie locali, di provvedere allo stralcio del comma 2, dell'art. 4, che aggiunge un comma 6-bis all'art. 3 del proprio decreto n. 064/Pres.;

rilevato che in conseguenza dello stralcio del comma 2, dell'art. 4, risulta necessario procedere a:

a) stralciare dai modelli l'allegato 5);

b) stralciare il comma 1 dell'art. 7 che aggiunge un periodo al comma 1 dell'art. 6 del proprio decreto n. 064/Pres.;

c) modificare il comma 2 dell'art. 7, che sostituisce il comma 2 dell'art. 6 del proprio decreto n. 064/Pres., stralciando le parole «Entro il 31 luglio deve pervenire anche il modello di cui all'allegato 5) con i dati al 31 dicembre dell'anno precedente»;

considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge regionale n. 17/2007 in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale l'attività deliberativa della Giunta regionale è limitata ai provvedimenti di ordinaria amministrazione;

ritenuto che la deliberazione medesima, pur eccedendo l'ordinaria amministrazione poiché avente natura regolamentare, possa venire approvata dalla Giunta perché atto dovuto ed inderogabile, in quanto l'art. 1, comma 66 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30, ne impone l'approvazione entro il termine del 31 marzo 2008;

la Giunta regionale ha approvato il Regolamento sopra menzionato nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Considerato che con lettera del 7 febbraio 2008 indirizzata al Presidente del Consiglio regionale sono state rassegnate le proprie dimissioni da Presidente della Regione, le quali sono divenute efficaci dal 12 febbraio 2008, data della relativa comunicazione al Consiglio regionale;

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, da tale momento anche i poteri del Presidente della Regione sono prorogati per l'ordinaria amministrazione, fino alla proclamazione del nuovo Presidente;

Considerato che l'emanazione di un Regolamento, approvato dalla Giunta regionale, costituisce atto dovuto e quindi assumibile anche nell'attuale fase di ordinaria amministrazione;

Visti l'art. 42 dello Statuto regionale di autonomia, nonché l'art. 14, comma 1, lettera r), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta:

1. È emanato il regolamento che apporta modifiche al «Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso degli enti locali della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita e per la fissazione dei termini e delle modalità per l'attivazione del connesso monitoraggio, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, art. 3, commi 48 e 49», adottato con decreto del Presidente della Regione n. 64 del 19 marzo 2007, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

**Modifiche al regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso degli enti locali della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita e per la fissazione dei termini e delle modalità per l'attivazione del connesso monitoraggio, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, art. 3, commi 48 e 49.**

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente regolamento, emanato nel rispetto del principio di autonomia finanziaria sancito dalla Costituzione, in esecuzione dell'art. 1, comma 66, della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 30, legge strumentale alla manovra di bilancio (legge strumentale 2008) provvede ad apportare modifiche ed integrazioni al «Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso degli enti locali della Regione alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e per la fissazione dei termini e delle modalità per l'attivazione del connesso monitoraggio, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, art. 3, commi 48 e 49».

Art. 2.

*Modifiche all'art. 1*

*del decreto del Presidente della Regione n. 64/2007*

1. Il comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 64/2007 è sostituito dal seguente:

«2. Per gli enti locali soggetti alle disposizioni del presente regolamento la spesa di personale, al pari delle altre voci di spesa, costituisce strumento al fine del perseguimento dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno».

Art. 3.

*Modifiche all'art. 2*

*del decreto del Presidente della Regione n. 64/2007*

2. Dopo il comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 64/2007 è aggiunto il comma 2-bis:

«2-bis. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e le comunità montane, comunicano entro e non oltre il 30 aprile l'adesione al patto di stabilità con l'invio dei relativi modelli tramite il sistema web finanza locale e della certificazione dell'organo di revisione».

3. Il comma 3 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 64/2007 è sostituito dal seguente:

«3. Agli enti di cui al comma 2, che abbiano optato per essere assoggettati alle regole del patto di stabilità, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 68, della legge regionale n. 30/2007».

Art. 4.

*Modifiche all'art. 3*

*del decreto del Presidente della Regione n. 64/2007*

1. Il comma 6 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 64/2007 è sostituito dal seguente:

«6. In alternativa al procedimento indicato al comma 4, per determinare l'equilibrio di cassa, le riscossioni del titolo II dell'entrata per le province ed i comuni, ovvero del titolo I per le comunità montane, le riscossioni per addizionale IRPEF, quelle relative al rimborso spese per funzionamento degli uffici giudiziari e al trasferimento statale previsto dall'art. 1, comma 7 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere conteggiate in misura pari agli accertamenti. La scelta alternativa può essere operata sulle quattro fattispecie anche in maniera disgiunta».

## Art. 5.

*Modifiche all'art. 4  
del decreto del Presidente della Regione n. 64/2007*

1. Il comma 6 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 64/2007 è sostituito dal seguente:

«6. I valori del PIL nazionale da considerare sono quelli desunti dal Documento di programmazione economica e finanziaria e dalla relazione previsionale e programmatica, approvati annualmente dal Consiglio dei Ministri».

2. La lettera e), del comma 10, dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 64/2007 è abrogata.

3. Dopo il comma 12 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 64/2007 è aggiunto infine il seguente:

«12-bis. Ai fini della compilazione dei modelli di cui agli allegati 1 e 2 relativi al calcolo del rapporto debito/PIL, non rilevano, tra i debiti pluriennali, quelli nei confronti dello Stato e di altri enti locali e relativi ad opere marittime.».

## Art. 6.

*Modifiche all'art. 5  
del decreto del Presidente della Regione n. 64/2007*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 64/2007 è aggiunto infine il seguente:

«2-bis. Il mancato invio della certificazione di cui all'art. 6, comma 2, entro il 31 marzo, costituisce inadempimento al patto di stabilità».

## Art. 7.

*Modifiche all'art. 6  
del decreto del Presidente della Regione n. 64/2007*

1. Il comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 64/2007 è sostituito dal seguente:

«2. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti inviano, alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - Servizio finanza locale - Udine, i modelli di cui agli allegati 2 e 3 con i dati del rendiconto. Eventuali differenze che si dovessero registrare dopo l'approvazione del rendiconto di gestione, devono essere comunicate entro trenta giorni dall'approvazione dello stesso da parte dell'organo consiliare e comunque non oltre il 31 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento. Per le forme associative che abbiano optato per la facoltà di cui all'art. 4, comma 5, il comune capofila invia anche il modello di cui all'allegato 2 redatto in forma consolidata».

2. Il comma 6 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 64/2007 è sostituito dal seguente:

«6. Gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2008 e nel bilancio pluriennale, dovranno essere coerenti con gli obiettivi posti dal presente regolamento, per gli esercizi finanziari di cui al successivo art. 9.».

## Art. 8.

*Modifiche all'art. 7  
del decreto del Presidente della Regione n. 64/2007*

1. L'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 64/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Verifiche dell'organo di revisione). — 1. L'organo di revisione è tenuto a:

a) certificare il contenuto dei modelli che gli enti inviano, a preventivo, entro il 30 aprile ed a consuntivo, entro il 31 marzo e dopo l'approvazione del rendiconto di gestione per le eventuali modifiche ed integrazioni;

b) vigilare sull'andamento dell'indebitamento;

c) verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 3 e 4, dandone comunicazione alla direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - Servizio finanza locale - Udine, entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione, da parte dell'organo consiliare;

d) verificare la coerenza degli stanziamenti di bilancio annuale e pluriennale con gli obiettivi posti dal presente regolamento;

e) verificare, in occasione dei monitoraggi, l'andamento in relazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 5».

## Art. 9.

*Modifiche agli allegati*

1. All'allegato 1 al decreto del Presidente della Regione n. 064/2007 vengono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'intestazione le parole «Ammontare del debito ai fini del patto - dati di bilancio/valore massimo 2007» vengono sostituite dalle parole «Ammontare del debito - dati di previsione»;

b) vengono eliminati i righe Q5 ed M5 in seguito all'abrogazione, operata dall'art. 5, della lettera e) del comma 10, dell'art. 4, del decreto del Presidente della Regione n. 64/2007.

2. All'allegato 2 al decreto del Presidente della Regione n. 064/2007 vengono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'intestazione le parole «Ammontare del debito ai fini del patto - dati da rendiconto» vengono sostituite dalle parole «Ammontare del debito ai fini del patto - dati a rendiconto»;

b) vengono eliminati i righe Q5 ed M5 in seguito all'abrogazione, operata dall'art. 5, della lettera e) del comma 10, dell'art. 4, del decreto del Presidente della Regione n. 64/2007.

3. All'allegato 3 (relativo a comuni e province) al decreto del Presidente della Regione n. 064/2007 vengono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il rigo «di cui per addizionale IRPEF» viene aggiunto il rigo «di cui per trasf. art. 1, comma 7 legge n. 244/2007», in seguito alla modifica operata dall'art. 4, all'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente della Regione n. 064/2007.

4. All'allegato 4 la data del 30 marzo è sostituita dalla data del 31 marzo.

## Art. 10.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

(Omissis)

08R0218

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 marzo 2008, n. 083/Pres.

**Fondo sociale europeo - Programma Obiettivo 2 - Competitività regionale e occupazione 2007/2013 - Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alla costituzione di nuove imprese avvenuta nell'ambito del Progetto Imprenderò. Approvazione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 2 aprile 2008)

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del consiglio del 5 luglio 2006, relativo al fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 1828/2006 della commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del consiglio relativo al fondo europeo di sviluppo regionale;

Visto il programma operativo 2007/2013 del Friuli Venezia Giulia - Fondo sociale europeo, Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione, approvato dalla commissione Europea con decisione C (2007) 5480 del 7 novembre 2007;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1815 del 28 luglio 2006, con la quale è stato approvato il bando di gara per l'aggiudicazione di servizi per lo sviluppo, la cultura, la formazione e la consulenza aziendali a valere sull'asse D, misura D.3 - Sviluppo e consolidamento dell'imprenditorialità con priorità ai nuovi bacini d'impiego del programma operativo dell'Obiettivo 3 - 2000/2006, della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Considerato, in particolare, l'art. 7 del capitolato tecnico approvato con la suddetta deliberazione giuntale n. 1815/2006, il quale alla lettera j) «Aiuti alla creazione di impresa» della funzione 3 denominata «Formazione imprenditoriale e creazione di nuova impresa al maschile e al femminile» ed alla lettera i) «Aiuti alla creazione di impresa» della funzione 5 denominata «Centro di riferimento sperimentale per la formazione imprenditoriale e la creazione di impresa», prevede, nella fase di costituzione dell'impresa connessa al percorso formativo/consulenziale realizzato nell'ambito della presente funzione, la possibilità di accedere agli aiuti alla creazione di impresa erogati dalle amministrazioni provinciali con i finanziamenti previsti dal fondo sociale europeo;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 380 dell'11 febbraio 2008, con la quale: preso atto del decreto n. 2744/LAVFOR del 22 dicembre 2006, con il quale è stata approvata l'aggiudicazione dei servizi di cui alla citata gara d'appalto all'associazione Temporanea di Imprese tra centro regionale servizi per la piccola e media industria S.p.A., I.A.L. FVG, I.R.E.S. Friuli-Venezia Giulia, En.A.I.P. FVG, RSO S.p.A., Consorzio Arpa, Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, U.R.E.S. - Unione economica regionale Slovenia - Slovensko Dezelno Gospodarsko Združenje, Camera di Commercio di Pordenone;

Visto il regolamento concernente «Fondo Sociale Europeo -Programma Operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione 2007/2013 - Asse 2 - Occupabilità - Obiettivo specifico E) - Attuare politiche del lavoro attive e preventive, con particolare attenzione ai migranti nel mercato del lavoro, all'invecchiamento attivo, al lavoro autonomo e all'avvio di imprese - Obiettivo operativo b) Favorire i processi di creazione d'impresa e promuovere la cultura imprenditoriale - Azione 40 - Sostegno alla creazione d'impresa o di attività di lavoro autonomo attraverso i servizi reali e, ove opportuno, finanziari con priorità nei confronti dei giovani e delle donne e tra di esse, di quelle immigrate, delle aree urbane in difficoltà e di quelle rurali e di montagna. Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alla costituzione di nuove imprese avvenuta nell'ambito del Progetto Imprenderò.»;

la giunta regionale ha approvato, nel testo allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale, il «Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alla costituzione di nuove imprese avvenuta nell'ambito del Progetto Imprenderò»;

Considerato che con lettera del 7 febbraio 2008 indirizzata al presidente del consiglio regionale sono state rassegnate le proprie dimissioni da presidente della regione, le quali sono divenute efficaci dal 12 febbraio 2008, data della relativa comunicazione al consiglio regionale;

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 18 giugno 2007, n. 17, da tale momento i poteri del presidente della regione e della giunta sono prorogati per l'ordinaria amministrazione, fino alla proclamazione del nuovo presidente;

Considerato che l'emanazione di un regolamento, approvato dalla giunta regionale nell'esercizio dei pieni poteri, costituisce atto dovuto e quindi assumibile anche nell'attuale fase di ordinaria amministrazione;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione;

Decreta:

1. È emanato il regolamento concernente «Fondo sociale europeo - Programma operativo obiettivo 2 - Competitività regionale e occupazione 2007/2013 - Asse 2 - Occupabilità - Obiettivo specifico E - Attuare politiche del lavoro attive e preventive, con particolare attenzione ai migranti nel mercato del lavoro, all'invecchiamento attivo, al lavoro autonomo e all'avvio di imprese - Obiettivo operativo b) favorire i processi di creazione d'impresa e promuovere la cultura imprenditoriale - Azione 40 - Sostegno alla creazione d'impresa o di attività di lavoro autonomo attraverso i servizi reali e, ove opportuno, finanziari con priorità nei confronti dei giovani e delle donne e tra di esse, di quelle immigrate, delle aree urbane in difficoltà e di quelle rurali e di montagna. Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alla costituzione di nuove imprese avvenuta nell'ambito del Progetto Imprenderò.», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

**Fondo sociale europeo - Programma operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e occupazione 2007/2013 - Asse 2 - Occupabilità - obiettivo specifico E) - Attuare politiche del lavoro attive e preventive, con particolare attenzione ai migranti nel mercato del lavoro, all'invecchiamento attivo, al lavoro autonomo e all'avvio di imprese - Obiettivo operativo b) favorire i processi di creazione d'impresa e promuovere la cultura imprenditoriale - Azione 40 - Sostegno alla creazione d'impresa o di attività di lavoro autonomo attraverso i servizi reali e, ove opportuno, finanziari con priorità nei confronti dei giovani e delle donne e tra di esse, di quelle immigrate, delle aree urbane in difficoltà e di quelle rurali e di montagna. Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alla costituzione di nuove imprese avvenuta nell'ambito del Progetto Imprenderò.**

Art. 1.

*Oggetto e finalità*

1. Il presente regolamento definisce i contenuti e le modalità di presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alla costituzione di nuove imprese.

Art. 2.

*Regime di aiuto e cumulabilità*

1. I contributi di cui all'art. 1, hanno natura di aiuti *de minimis* ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (*«de minimis»*), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379/5 del 28 dicembre 2006.

2. Sono escluse dai contributi le imprese che operano nei settori di cui all'allegato A del presente regolamento.

3. L'allegato A del presente regolamento è aggiornato con decreto del direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

4. I contributi erogati sono cumulabili con altri interventi contributivi previsti da altre norme a meno che queste ultime non lo escludano espressamente.

### Art. 3.

#### *Soggetti beneficiari*

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 1 le imprese, intendendosi per tali ogni entità economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che esercita un'attività economica.

2. Le imprese devono essere costituite da persone che hanno partecipato ai percorsi formativo/consulenziali nell'ambito della funzione 3 «Formazione imprenditoriale e creazione di nuova impresa al maschile e al femminile» e della funzione 5 «Centro di riferimento sperimentale per la formazione imprenditoriale e la creazione di impresa», realizzati nell'ambito del Progetto Imprenderò, di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 1815 del 28 luglio 2006, relativo al servizio per lo sviluppo della cultura, della formazione e della consulenza imprenditoriale nel territorio del Friuli-Venezia Giulia a valere sul programma operativo obiettivo 3 - 2000/2006, aggiudicato dall'associazione temporanea di Imprese tra centro regionale servizi per la piccola e media industria S.p.a., AL. FVG, I.R.E.S. Friuli-Venezia Giulia, En.A.I.P. FVG, RSO S.p.a., Consorzio Arpa, Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, U.R.E.S. - Unione economica regionale Slovena - Slovensko Dezelno Gospodarsko Združenje, Camera di commercio I.A.A. di Pordenone.

3. Per le imprese individuali la presenza di soggetti di cui al comma 2 deve essere esclusiva.

4. Per le società di persone la presenza di soci aventi le caratteristiche previste dal comma 2 non deve essere inferiore al 50% della compagine sociale.

5. Per le società di capitale i soci aventi le caratteristiche previste dal comma 2 devono essere in possesso di almeno il 50% del capitale sociale.

### Art. 4.

#### *Condizioni di ammissibilità dei soggetti beneficiari*

1. Le condizioni di ammissibilità dei soggetti beneficiari sono le seguenti:

a) superamento dei percorsi formativo/consulenziali di cui all'art. 3, comma 2;

b) iscrizione dell'impresa alla CCIAA, registro o albo in data successiva al 1° gennaio 2007.

### Art. 5.

#### *Condizioni di ammissibilità della spesa*

1. Sono spese ammissibili quelle comunque sostenute entro 6 mesi dalla data di iscrizione del beneficiario alla CCIAA, registro o albo.

2. Le spese ammissibili a contributo sono le seguenti:

a) costituzione e avvio dell'impresa (spese per consulenze legali, notarili, tecnico amministrative, fiscali);

b) acquisizione servizi di consulenza specialistica;

c) acquisto di beni strumentali nuovi di fabbrica, funzionali alla attività svolta dall'impresa.

3. Non sono ammissibili voci di spesa diverse da quelle indicate al comma 2.

4. L'importo massimo delle spese ammissibili a contributo non può complessivamente superare l'importo di euro 80.000,00.

### Art. 6.

#### *Documentazione di spesa*

1. Ai fini della concessione e dell'erogazione del contributo sono documentazioni di spesa le fatture in originale ovvero le ricevute od altro documento considerato valido ai fini fiscali, dalle quali risulti che l'intero importo è stato quietanzato.

### Art. 7.

#### *Stabilità delle operazioni*

1. Il contributo di cui all'art. 1, non deve subire modifiche sostanziali che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito all'impresa beneficiaria, risultanti da un cambiamento nella natura della proprietà dell'infrastruttura o dalla cessazione di un'attività produttiva, per un periodo di cinque anni.

2. Il periodo di cinque anni, di cui al comma 1, decorre dalla data del provvedimento di erogazione del contributo di cui all'art. 1.

3. La previsione di cui al comma 1 è certificata dal beneficiario mediante dichiarazione, resa a norma della vigente normativa in materia di autocertificazioni.

4. La dichiarazione di cui al comma 3 deve essere inviata alla provincia, con cadenza annuale e per tutta la durata del periodo previsto.

### Art. 8.

#### *Ammontare del contributo*

1. L'ammontare del contributo viene determinato nella misura del 60% delle spese ammissibili.

2. L'ammontare del contributo di cui al comma 1 è aumentato del 10% qualora la componente femminile dell'impresa sia almeno il 50% del numero dei componenti l'impresa ovvero che almeno il 50% del capitale sociale sia in possesso della componente femminile.

### Art. 9.

#### *Riparto delle risorse*

1. Le risorse assegnate finanziarie, pari a euro 1.000.000,00 complessivamente disponibili per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'art. 1, sono ripartite alle Province in rapporto alla popolazione residente alla data del 31 dicembre 2006.

2. Le risorse non utilizzate dalle Province sono riassegnate con decreto del direttore del competente Servizio, e ripartite in proporzione al numero delle domande di contributo presentate nei termini previsti dal regolamento.

### Art. 10.

#### *Presentazione della domanda*

1. Per richiedere i contributi i beneficiari presentano la domanda alla provincia sul cui territorio ha sede l'impresa di nuova costituzione, in base alla modulistica predisposta dalla medesima provincia.

2. Le domande di contributo vengono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione o di arrivo.

### Art. 11.

#### *Documentazione da allegare alla domanda*

1. Alla domanda di contributo deve essere allegata la seguente documentazione:

a) dichiarazione di impegno, da parte del beneficiario, alla partecipazione ai percorsi formativi di cui all'art. 3, comma 2, qualora la domanda sia presentata in data antecedente all'inizio del percorso formativo;

b) dichiarazione, da parte del soggetto attuatore del percorso formativo, che il beneficiario sta partecipando al percorso formativo, qualora la domanda sia presentata in data successiva all'inizio del percorso formativo e prima che il medesimo percorso sia terminato;

c) attestato finale, da parte del soggetto attuatore, di partecipazione al percorso formativo che certifica la positiva partecipazione al percorso medesimo, qualora la domanda sia presentata in data successiva al termine del percorso formativo;

d) un prospetto relativo alle spese da sostenere, ovvero per le spese eventualmente già sostenute un prospetto dettagliato con allegata la documentazione giustificativa;

e) per le spese già sostenute, una dichiarazione, resa a norma della vigente normativa in materia di autocertificazioni dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, attestante che i beni strumentali acquistati, oggetto del contributo, sono beni nuovi di fabbrica.

#### Art. 12.

##### *Concessione ed erogazione del contributo*

1. La provincia concede ed eroga il contributo.
2. Per concedere il contributo la provincia accerta le condizioni di ammissibilità della spesa e dei soggetti beneficiari.
3. Il contributo è concesso nei limiti delle risorse di cui all'art. 9, comma 1.

4. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi, la provincia competente richiede al soggetto che ha presentato la domanda di contributo una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime *de minimis* ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006. La dichiarazione di cui al presente comma deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria in materia. Il superamento dei massimali fissati per la concessione di aiuti *de minimis* dall'art. 2, comma 2, del regolamento (CE) impedisce la concessione del contributo per la parte che non trova capienza in detti massimali.

5. Il provvedimento di concessione deve prevedere:

- a) l'onere per il beneficiario di certificare la stabilità delle operazioni;
- b) che il contributo concesso è soggetto al regime comunitario *de minimis*.

6. Il contributo può essere erogato in via anticipata previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli eventuali interessi.

7. La misura dell'anticipazione è pari al 70% del contributo spettante.

8. La garanzia fideiussoria deve prevedere la relativa copertura fino alla data di ricevimento della comunicazione, da parte della provincia, di autorizzazione allo svincolo dalla garanzia stessa.

9. La garanzia fideiussoria deve prevedere l'esclusione del beneficiario della preventiva escussione del debitore principale.

10. La garanzia fideiussoria va presentata successivamente alla comunicazione di concessione del contributo.

11. Per l'erogazione del contributo, i beneficiari sono tenuti a presentare alla provincia la seguente documentazione:

a) un prospetto dettagliato delle spese sostenute con allegata la documentazione giustificativa, qualora non allegata alla domanda di contributo;

b) una dichiarazione, resa a norma della vigente normativa in materia di autocertificazioni, dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, attestante che i beni acquistati, oggetto del contributo, sono beni nuovi di fabbrica, qualora non allegata alla domanda di contributo;

c) il documento unico di regolarità contributiva.

#### Art. 13.

##### *Integrazione della documentazione*

1. Nei casi previsti dalle lettere a) e b) dell'art. 11, il beneficiario del contributo deve inviare alla provincia competente la dichiarazione, da parte del soggetto attuatore, di partecipazione al percorso formativo che certifica la positiva partecipazione al percorso medesimo.

2. Per ogni singola fase istruttoria, la provincia competente provvede a richiedere agli interessati l'invio della documentazione mancante ovvero l'integrazione della documentazione o delle informazioni incomplete, nonché ogni elemento necessario a verificare dati tra loro contrastanti.

#### Art. 14.

##### *Termini e modalità di presentazione*

1. Le domande di contributo devono essere presentate dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento nel *Bollettino ufficiale* della Regione e non oltre il 30 giugno 2008.

2. Non sono ammissibili domande presentate prima del termine di cui al comma 1.

3. La provincia disciplina, secondo il proprio ordinamento, i termini del procedimento non definiti dal presente regolamento.

#### Art. 15.

##### *Esclusione, reiezione, revoca e decadenza del contributo*

1. La provincia procede all'adozione dei provvedimenti di esclusione della domanda, di reiezione, di revoca, di decadenza del contributo.

#### Art. 16.

##### *Restituzione di somme erogate*

1. Le somme erogate ai sensi del presente regolamento, e non spettanti, dovranno essere restituite secondo quanto disposto dall'art. 49 della legge regionale n. 20 marzo 2000, n. 7.

#### Art. 17.

##### *Comunicazioni e controlli*

1. La provincia comunica al beneficiario tutti i provvedimenti adottati ai sensi presente regolamento.

2. La provincia attua controlli sugli interventi contributivi previsti dal presente regolamento, ai sensi della normativa comunitaria.

#### Art. 18.

##### *Rinvio*

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 7/2000.

#### Art. 19.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

(Omissis).

08R0271

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 marzo 2008, n. 084/Pres.**

**Modifiche al regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della Regione n. 054 del 12 febbraio 2008.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 2 aprile 2008)*

**IL PRESIDENTE**

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (CE) n. 1320/2006 della commissione del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (CE) n. 1975/2006 della commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003;

Visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2363 del 5 ottobre 2007 con la quale, ai sensi dell'art. 77 del regolamento (CE) n. 1698/2005, è stato istituito il comitato di sorveglianza del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, quale, ai sensi dell'art. 78 del regolamento (CE) n. 1698/2005, tra l'altro:

è consultato, entro i quattro mesi successivi all'approvazione del programma in merito ai criteri di selezione delle operazioni finanziate. I criteri di selezione sono riesaminati secondo le esigenze della programmazione;

ha facoltà di proporre, all'autorità di gestione, eventuali adeguamenti o modifiche del programma per meglio realizzare gli obiettivi del FEASR enunciati all'art. 4 o per migliorarne la gestione anche finanziaria;

Vista la decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007, con la quale si è preso atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Preso atto che il programma di sviluppo rurale 2007-2013 prevede che l'attuazione avvenga mediante appositi provvedimenti regionali;

Atteso che con proprio decreto n. 054/Pres. del 12 febbraio 2008 è stato emanato il «Regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, disponendo che i criteri di selezione delle operazioni finanziabili debbano essere sottoposti al comitato di sorveglianza del Programma;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 585 del 7 marzo 2008, con la quale:

preso atto che il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Friuli-Venezia Giulia sopra citato, in armonia con il suddetto art. 78 del regolamento (CE) 1698/2005, attribuisce al comitato di sorveglianza tra l'altro, la funzione di collaborare con l'autorità di gestione per l'individuazione dei criteri di selezione delle operazioni finanziate in armonia con le particolari esigenze della programmazione, nonché quella di proporre modifiche da apportarsi al PSR ed esprimere parere sulle proposte di modifiche che eventualmente avanzate dalla Autorità di gestione;

preso atto che il suddetto comitato di sorveglianza, convocato con nota prof. 11826 dell'11 febbraio 2008, ha approvato, nella seduta del 26 febbraio 2008, i criteri di selezione delle operazioni finanziabili del suddetto «Regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia», con alcuni adeguamenti tecnici;

preso atto delle decisioni del Comitato di sorveglianza, organismo competente preposto alla effettiva attuazione del programma di sviluppo rurale ai sensi dell'art. 78 del regolamento (CE) n. 1698/2005;

preso atto che l'approvazione dei dovuti adeguamenti tecnici richiesti dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 26 febbraio 2008 costituisce condizione indispensabile di operatività e corretto funzionamento di attività dell'amministrazione regionale in attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia già approvato dalla Commissione europea come sopra indicato;

considerato che il regolamento (CE) n. 1975/2006, art. 8, paragrafo 1, in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 796/2004, art. 11, paragrafo 2, stabilisce che le domande per le misure connesse alla superficie devono essere presentate dai beneficiari, a partire dal 2008, entro la scadenza tassativa del 15 maggio;

considerato che sussiste pertanto l'urgenza di emanare quanto prima i bandi per l'accesso ai benefici del programma di sviluppo rurale 2007-2013 condizionati dall'entrata in vigore del regolamento in parola, al fine di fornire ai potenziali beneficiari un tempo congruo per la presentazione delle domande nel rispetto della suddetta scadenza tassativa;

considerato inoltre che la partecipazione del FEASR alle spese del programma di sviluppo rurale è disciplinata, ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005, secondo la cosiddetta «regola N + 2» e che pertanto le risorse impegnate annualmente devono essere rendicontate con dichiarazione di spesa dell'organismo pagatore (Agea), a fronte di spese sostenute, secondo tempistiche tali da non incorrere nel disimpegno automatico delle risorse stesse ai sensi dell'art. 29 del suddetto regolamento;

la giunta regionale ha approvato, quale atto dovuto ed inderogabile, necessario per l'adeguamento alle decisioni del Comitato di sorveglianza del Programma di sviluppo rurale 2007-2013, il regolamento recante «Modifiche al regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia», nel testo allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il «Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale», approvato con proprio decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2007 e successive modifiche e integrazioni;

Considerato che con lettera del 7 febbraio 2008 indirizzata al Presidente del Consiglio regionale sono state rassegnate le proprie dimissioni da Presidente della Regione, le quali sono divenute efficaci dal 12 febbraio 2008, data della relativa comunicazione al Consiglio regionale;

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, da tale momento i poteri del Presidente della Regione e della Giunta sono prorogati per l'ordinaria amministrazione, fino alla proclamazione del nuovo Presidente;

Considerato che l'emanazione di un regolamento, approvato dalla Giunta regionale costituisce atto dovuto e quindi assumibile anche nell'attuale fase di ordinaria amministrazione;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione;

Decreta:

1. È emanato il regolamento recante «Modifiche al regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale,

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

**Modifiche al regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 054 del 12 febbraio 2008.**

**Art. 1.**

*Modifica all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 054/Pres. del 12 febbraio 2008*

1. All'art. 5, comma 1, lettera k), le parole «alla lettera i)» sono sostituite dalle parole «alla lettera j)».

**Art. 2.**

*Modifica all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 054/Pres. del 12 febbraio 2008*

1. All'art. 8, comma 5, dopo le parole «limitatamente alle domande», sono aggiunte le parole «delle misure a superficie e alla tipologia di accesso».

**Art. 3.**

*Modifica all'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 054/Pres. del 12 febbraio 2008*

1. All'art. 12, comma 1, le parole «professionista che abbia i requisiti di cui all'art. 15, comma 2, della legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5, "Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SIS-SAR)» sono sostituite con le parole «tecnico qualificato».

2. All'art. 12, comma 2, lettera b), dopo la parola «biomasse» sono aggiunte le parole «e al miglioramento della sostenibilità ambientale».

**Art. 4.**

*Modifica all'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 054/Pres. del 12 febbraio 2008*

1. All'art. 15, comma 1, le parole «professionista che abbia i requisiti di cui all'art. 15, comma 2, della legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5, "Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SIS-SAR)» sono sostituite con le parole «tecnico qualificato».

**Art. 5.**

*Modifica all'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 054/Pres. del 12 febbraio 2008*

1. All'art. 18, comma 1, le parole «professionista che abbia i requisiti di cui all'art. 15, comma 2, della legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5, "Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SIS-SAR)» sono sostituite con le parole «tecnico qualificato».

**Art. 6.**

*Modifica all'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 054/Pres. del 12 febbraio 2008*

1. All'art. 19 è aggiunto il seguente comma: «2 Nel caso di investimenti proposti da enti pubblici la documentazione a corredo prevista nelle singole schede di misura è presentata rispettando le modalità di cui all'art. 9, comma 10 e all'art. 29, comma 5.».

**Art. 7.**

*Modifica all'art. 27 del decreto del Presidente della Regione n. 054/Pres. del 12 febbraio 2008*

1. All'art. 27 il comma 3) è soppresso.

**Art. 8.**

*Modifica all'art. 28 del decreto del Presidente della Regione n. 054/Pres. del 12 febbraio 2008*

1. Nella tabella di cui all'art. 28, comma 4, il segmento minimo di filiera «2. Prima lavorazione» del settore cereali-proteoleaginosi è soppresso e il punto 3 è così modificato «2. Essiccazione o trasformazione».

**Art. 9.**

*Modifica all'art. 33 del decreto del Presidente della Regione n. 054/Pres. del 12 febbraio 2008*

1. All'art. 33, comma 1, nella categoria dei criteri denominata «Livello di aggregazione territoriale», nel criterio di selezione «Coordinamento da parte del comune capofila di ASTER» il numero «10» è sostituito col numero «5».

2. All'art. 33, comma 1, in corrispondenza della categoria di criteri denominata: «Obiettivi del progetto integrato e implicazioni con le strategie settoriali e territoriali», nel criterio di selezione: «Coinvolgimento di una o più misure a superficie ad alta significatività paesaggistica» sono soppresse le parole «a superficie» e dopo la parola «paesaggistica» sono aggiunte le parole «e ambientale» e dopo la parola «sottoazione 1)» sono aggiunte le parole «, misura 216».

**Art. 10.**

*Modifica all'art. 37 del decreto del Presidente della Regione n. 054/Pres. del 12 febbraio 2008*

1. All'art. 37, comma 3, le parole «professionista abilitato» sono sostituite con le parole «tecnico qualificato».

**Art. 11.**

*Modifica all'art. 41 del decreto del Presidente della Regione n. 054/Pres. del 12 febbraio 2008*

1. All'art. 41, comma 3, le parole «secondo quanto previsto nelle misure» sono sostituite dalle parole «al raggiungimento del 50 per cento del costo dell'investimento salvo quanto previsto nelle schede di misura».

**Art. 12.**

*Modifica all'art. 44 del decreto del Presidente della Regione n. 054/Pres. del 12 febbraio 2008*

1. All'art. 44, comma 2, dopo le parole «dell'Organismo pagatore» sono aggiunte le parole: «, della Commissione europea e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Ai fini del monitoraggio degli effetti ambientali del PSR, la stessa si avvale della collaborazione dell'Autorità ambientale».

**Art. 13.**

*Modifica all'art. 55 del decreto del presidente della Regione n. 054/Pres. del 12 febbraio 2008*

1. All'art. 55, comma 1, nel criterio 5) Cooperazione della tabella, i numeri «5» sono modificati in «8».

2. All'art. 55, comma 1, il totale della tabella «100» è modificato in «103».

3. All'art. 55, comma 1, nel criterio 4) Complementarietà alla lettera b) sono soppresse le parole: «(in termini di non sovrapposibilità o duplicazione)».

## Art. 14.

*Modifica all'allegato D, Scheda della misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole del decreto del presidente della Regione n. 054/Pres. del 12 febbraio 2008*

1. Nella scheda della misura 121, all'ultimo periodo della voce «Piano di impresa», le parole «professionista che abbia i requisiti di cui all'art. 15, comma 2, della legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5, "Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR)» sono sostituite con le parole «tecnico qualificato».

2. Nella scheda della misura 121, alla voce «Altre priorità», al punto 1) della sezione «TIPOLOGIA» dopo la parola «regolamento» è aggiunta la parola «generale», e al punto 11) in corrispondenza del «miglioramento della compatibilità ambientale» il numero «1» è sostituito con il numero «3».

3. Nella scheda della misura 121, alla voce «Documentazione da allegare alla domanda di aiuto» il punto 5 è così sostituito: «impegnativa ad ottenere a titolo di possesso quote latte o impegnativa di acquisto di diritti di reimpianto a fine investimento».

4. Nella scheda della misura 121, è aggiunta la seguente voce «Vincolo di destinazione» «Il vincolo di destinazione per gli investimenti effettuati fruendo dell'aiuto è di 10 anni per gli investimenti immobili e di 5 anni per le restanti tipologie, dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione dell'investimento».

## Art. 15.

*Modifica all'allegato D, Scheda della misura 123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali / Azione 1 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti del decreto del presidente della Regione n. 054/ Pres. del 12 febbraio 2008*

1. Nella Scheda della misura 123, Azione 1, alla voce «Piano di impresa», le parole «professionista abilitato» sono sostituite con le parole «tecnico qualificato».

2. Nella Scheda della misura 123, Azione 1, alla voce «Interventi non ammissibili», al punto 4, le parole «come previsto al punto 123.1.4» sono sostituite dalle parole «come specificatamente previsto negli interventi ammissibili».

3. Nella Scheda della misura 123, Azione 1, alla voce «altre priorità», al punto 6) la parola «beneficiari» è sostituita con le parole «società di persone e società a responsabilità limitata».

4. Nella Scheda della misura 123, Azione 1, è aggiunta la voce «Vincolo di destinazione» «Il vincolo di destinazione per gli investimenti effettuati fruendo dell'aiuto è di 10 anni per gli investimenti immobili e di 5 anni per le restanti tipologie, dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione dell'investimento».

## Art. 16.

*Modifica all'allegato D, Scheda della misura 124 - Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale del decreto del Presidente della Regione n. 054/Pres. del 12 febbraio 2008*

1. Nella Scheda della misura 124, alla voce «documentazione da allegare alla domanda di aiuto» le parole «professionista che abbia i requisiti di cui all'art. 15, comma 2, della legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5, "Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR)» sono sostituite con le parole «tecnico qualificato».

## Art. 17.

*Modifica all'allegato D, Scheda della misura 214 - Pagamenti agroambientali del decreto del Presidente della Regione n. 054/ Pres. del 12 febbraio 2008*

1. Nella Scheda della misura 214, sottomisura 1, Azione 2 - Conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi - nella voce «impegni generali», al punto 2, dopo la parola «prato» sono aggiunte le parole «ridotta a 0,3 ha, anche non accorpati, nelle zone preferenziali dell'Allegato 4 del PSR».

2. Nella Scheda della misura 214, sottomisura 1, Azione 3 - Mantenimento dei prati - alla voce «superfici ammissibili», punto 2, dopo le parole «dal manufatto» sono aggiunte le parole: «Tale distanza non si applica ai manufatti ricadenti nelle zone E ed F degli strumenti urbanistici vigenti».

## Art. 18.

*Modifica all'allegato D, Scheda della misura 311 - Diversificazione in attività non agricole del decreto del presidente della Regione n. 054/ Pres. del 12 febbraio 2008*

1. Nella Scheda della misura 311, «Diversificazione in attività non agricole/azione 1 - Ospitalità agrituristica» alla voce «CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE SINGOLE INSERITE IN PACCHETTI DI MISURE/AZIONI» le parole «INTERVENTI EFFETTUATI ALL'INTERNO DI UN PARCO O DI UNA RISERVA REGIONALE», sono sostituite con le parole «interventi effettuati NEL TERRITORIO dei comuni all'interno dei quali insistono parchi o riserve regionali».

2. Nella Scheda della misura 311, «Diversificazione in attività non agricole/azione 2 - Fattorie didattiche e sociali» è soppresso il secondo trattino della voce «Localizzazione dell'intervento».

## Art. 19.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

08R0272

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 marzo 2008, n. 085/Pres.

**Modifiche al regolamento applicativo della «Misura 112 - Insediamenti di giovani agricoltori» del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della Regione n. 058 del 12 febbraio 2008.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 2 aprile 2008)*

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003;

Visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2363 del 5 ottobre 2007 con la quale, ai sensi dell'art. 77 del regolamento (CE) n. 1698/2005, è stato istituito il Comitato di sorveglianza del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il quale, ai sensi dell'art. 78 del regolamento (CE) n. 1698/2005, tra l'altro:

è consultato, entro i quattro mesi successivi all'approvazione del Programma in merito ai criteri di selezione delle operazioni finanziarie, i criteri di selezione sono riesaminati secondo le esigenze della programmazione;

ha facoltà di proporre, all'Autorità di gestione, eventuali adeguamenti o modifiche del Programma per meglio realizzare gli obiettivi del FEASR enunciati all'art. 4 o per migliorarne la gestione anche finanziaria;

Vista la decisione C (2007) 5715 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007, con la quale si è preso atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Preso atto altresì che il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 prevede che l'attuazione avvenga mediante appositi provvedimenti regionali;

Atteso che con proprio decreto n. 058/Pres. del 12 febbraio 2008 è stato emanato il «Regolamento applicativo della "misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori" del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma FVG», disponendo che i criteri di selezione delle operazioni finanziabili debbano essere sottoposti al Comitato di sorveglianza del Programma;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 587 del 7 marzo 2008, con la quale:

preso atto che il programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Friuli-Venezia Giulia sopra citato, in armonia con il suddetto art. 78 del regolamento (CE) 1698/2005, attribuisce al Comitato di sorveglianza, tra l'altro, la funzione di collaborare con l'Autorità di Gestione per l'individuazione dei criteri di selezione delle operazioni finanziate in armonia con le particolari esigenze della programmazione, nonché quella di proporre modifiche da apportarsi al PSR ed esprimere parere sulle proposte di modifiche eventualmente avanzate dalla Autorità di gestione;

preso atto che il suddetto Comitato di sorveglianza, convocato con nota prot. 11826 dell'11 febbraio 2008, ha approvato, nella seduta del 26 febbraio 2008, i criteri di selezione delle operazioni finanziabili del suddetto «Regolamento applicativo della "misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori" del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma FVG», con alcuni adeguamenti tecnici;

preso atto delle decisioni del Comitato di sorveglianza, organismo competente preposto alla effettiva attuazione del Programma di sviluppo rurale ai sensi dell'art. 78 del regolamento (CE) n. 1698/2005;

considerato che la misura 112 del programma di sviluppo rurale prevede disposizioni per i giovani insediatisi tra il 1° gennaio 2007 e il 21 dicembre 2007, data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Programma approvato dalla Commissione europea, ovvero che gli stessi segnalino, secondo le procedure previste dal regolamento di attuazione della misura, l'avvenuto insediamento entro la scadenza tassativa del 21 marzo 2008;

considerata pertanto l'urgenza di avviare quanto prima le procedure di attuazione della misura, condizionate dall'entrata in vigore del regolamento in parola;

preso atto, quindi, che l'approvazione dei dovuti adeguamenti tecnici richiesti dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 26 febbraio 2008 costituisce condizione indispensabile di operatività e corretto funzionamento di attività dell'Amministrazione regionale in attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia già approvato dalla Commissione europea come sopra indicato;

considerato inoltre che la partecipazione del FEASR alle spese del Programma di sviluppo rurale è disciplinata, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1290/2005, secondo la cosiddetta «regola N + 2» e che pertanto le risorse impegnate annualmente devono essere rendicontate con dichiarazione di spesa dell'organismo pagatore (Agea), a fronte di

spese sostenute, secondo tempistiche tali da non incorrere nel disimpegno automatico delle risorse stesse ai sensi dell'art. 29 del suddetto regolamento;

la giunta regionale ha approvato, quale atto dovuto ed inderogabile, necessario per l'adeguamento alle decisioni del comitato di sorveglianza del Programma di sviluppo rurale 2007-2013, il regolamento recante «Modifiche al regolamento applicativo della "misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori" nel testo allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il «Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale», approvato con proprio decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2007, e successive modifiche e integrazioni;

Considerato che con lettera del 7 febbraio 2008 indirizzata al Presidente del Consiglio regionale sono state rassegnate le proprie dimissioni da Presidente della Regione, le quali sono divenute efficaci dal 12 febbraio 2008, data della relativa comunicazione al Consiglio regionale;

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, da tale momento i poteri del Presidente della Regione e della Giunta sono prorogati per l'ordinaria amministrazione, fino alla proclamazione del nuovo Presidente;

Considerato che l'emanazione di un regolamento, approvato dalla giunta regionale costituisce atto dovuto e quindi assumibile anche nell'attuale fase di ordinaria amministrazione;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Decreta:

1. È emanato il regolamento recante «Modifiche al regolamento applicativo della "misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori" del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

**Modifiche al Regolamento applicativo della «Misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori» del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 058/Pres. del 12 febbraio 2008.**

Art. 1.

*Modifica all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 058/Pres. del 12 febbraio 2008*

1. All'art. 5, comma 1, lettera b), la parola «rappresentanza» è sostituita con la parola «amministrazione».

Art. 2.

*Modifica all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 058/Pres. del 12 febbraio 2008*

1. All'art. 7, comma 1, le parole «sono soddisfatte attraverso mediante il possesso di» sono sostituite con le parole: «sono soddisfatte mediante il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti».

## Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il *Presidente*: ILLY

08R0273

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 marzo 2008, n. 086/Pres.

**Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5. Approvazione.**

*(Pubblicato nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 19 marzo 2008)*

*(Omissis).*

08R0214

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 aprile 2008, n. 096/Pres.

**Regolamento applicativo della «Misura 132 - Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare» del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 057/Pres. del 12 febbraio 2008. Approvazione di modifica.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 9 aprile 2008)*

## IL PRESIDENTE

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 ed in particolare la parte II relativa al sistema integrato di gestione e di controllo;

Visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Vista la decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Preso atto che il programma di sviluppo rurale 2007-2013 prevede che l'attuazione avvenga mediante appositi provvedimenti regionali;

Visto il decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 057/Pres, di approvazione del «Regolamento applicativo della «Misura 132 - Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare» del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia,» pubblicato nel 1° Supplemento ordinario n. 8 del 27 febbraio 2008 al *Bollettino ufficiale* della Regione n. 9 del 27 febbraio 2008;

Considerato che l'art. 11 del suddetto regolamento stabilisce che nell'anno 2008, primo anno di applicazione della misura, con riferimento alle spese sostenute dai beneficiari nell'anno 2007, le domande presentate devono pervenire all'ufficio attuatore entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento ovvero entro il 12 aprile 2008;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 684 del 28 marzo 2008, con la quale:

preso atto che le domande per l'accesso ai benefici del programma di sviluppo rurale sono inoltrate mediante le procedure informatiche messe a disposizione dall'organismo pagatore (Agea), che in forza della normativa statale di settore è l'organismo responsabile della gestione del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale);

considerato pertanto che il sistema informatico predisposto dall'Agea è la condizione per l'accesso ai benefici del programma di sviluppo rurale poiché contiene tutte le informazioni che permettono la gestione informatizzata delle domande, del monitoraggio e dei relativi pagamenti dei contributi ai beneficiari e del controllo degli interventi;

considerato che le procedure informatiche per la presentazione delle domande strutturali (tra le quali rientrano quelle relative alla Misura 132) sul portale SIAN sono ancora in corso di implementazione e di test da parte dell'organismo pagatore e che, pertanto, non è possibile presentare le domande secondo le modalità stabilite da quest'ultimo;

ritenuto di concedere una proroga del suddetto termine previsto dall'art. 11 del regolamento n. 057/Pres. del 12 febbraio 2008 per permettere ai beneficiari la presentazione delle domande per le spese sostenute nel 2007, secondo le modalità stabilite dall'Agea per il nuovo periodo di programmazione;

ritenuto di stabilire il nuovo termine nel 31 luglio 2008, in quanto congruente con le attività di perfezionamento delle suddette procedure informatiche da parte dell'organismo pagatore, nonché con le modalità attuative previste per la misura in oggetto per l'anno 2008;

preso atto, quindi, che la suddetta modifica del termine di presentazione delle domande costituisce condizione indispensabile di operatività e corretto funzionamento di attività dell'amministrazione regionale in attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia già approvato dalla Commissione europea come sopra indicato;

la Giunta regionale ha approvato, quale atto dovuto ed inderogabile, la modificazione dell'art. 11 del regolamento applicativo della «Misura 132 - Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare» del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 057/Pres. del 12 febbraio 2008;

Visto il «Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale», approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 0277/Pres. - e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso» e successive modifiche e integrazioni;

Considerato che con lettera del 7 febbraio 2008 indirizzata al Presidente del Consiglio regionale sono state rassegnate le proprie dimissioni da Presidente della Regione, le quali sono divenute efficaci dal 12 febbraio 2008, data della relativa comunicazione al Consiglio regionale;

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, da tale momento i poteri del Presidente della Regione e della Giunta sono prorogati per l'ordinaria amministrazione, fino alla proclamazione del nuovo Presidente;

Considerato che l'emanazione di un regolamento, approvato dalla Giunta regionale, costituisce atto dovuto e quindi assumibile anche nell'attuale fase di ordinaria amministrazione;

Visti l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia, nonché l'art. 14, comma 1, lettera r), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

## Decreta:

1. È approvato il regolamento recante «Modifica del regolamento applicativo della "Misura 132 - Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare" del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia,» emanato con decreto del Presidente della Regione n. 057/Pres. del 12 febbraio 2008, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

**Modifica del regolamento applicativo della «Misura 132 - Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare» del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 057/Pres. del 12 febbraio 2008.**

## Art. 1.

*Modifica all'art. 11 del decreto  
del Presidente della Regione n. 057/Pres. del 12 febbraio 2008*

1. All'art. 11, comma 1, le parole «45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento» sono sostituite con le parole «il 31 luglio 2008».

## Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

08R0274

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 aprile 2008, n. 0102/Pres.**

**Modifiche al decreto n. 082/Pres. del 18 marzo 2008 avente ad oggetto: «Modifiche al regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso degli Enti locali della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita e per la fissazione dei termini e delle modalità per l'attivazione del connesso monitoraggio, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, art. 3, commi 48 e 49».**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 23 aprile 2008)*

## IL PRESIDENTE

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) che all'art. 1, comma 660 così dispone: «Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2007-2009; a tal fine entro il 31 gennaio di ciascun anno, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono,

alle finalità di cui ai commi da 676 a 695, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano, entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali dai commi da 676 a 695»;

Visto inoltre l'art. 1, comma 663 medesima legge che prevede: «Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali, nonché per gli enti ad ordinamento regionale o provinciale»;

Considerato comunque che, le disposizioni contenute nelle leggi statali relative al patto di stabilità interno per gli enti territoriali costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma e 119, secondo comma, della Costituzione;

Visto il proprio decreto n. 064/Pres. del 19 marzo 2007 con il quale sono stati individuati per l'anno 2007 i criteri e le modalità per il concorso delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti della Regione, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tramite l'adesione al patto di stabilità e crescita, avendo riguardo alle peculiarità degli enti stessi;

Richiamato l'art. 9, del proprio decreto n. 064/Pres., che dispone che per gli anni 2008 e 2009 gli obiettivi del rispetto patto sono determinati con criteri analoghi a quelli dell'anno 2007;

Visto l'art. 1, comma 65, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 - Legge strumentale alla manovra di bilancio (legge strumentale 2008), che prevede che: «Al fine di consentire stabilità di regole per favorire un equilibrato sviluppo della finanza degli enti locali nell'ambito del concorso delle autonomie locali della Regione al rispetto degli obblighi comunitari e alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni contenute nel proprio decreto n. 064/Pres., relative al patto di stabilità interno, vengono estese agli anni 2008 e 2009»;

Visto, altresì, l'art. 1 comma 66, della legge regionale 30/2007, che così dispone: «L'Amministrazione regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali, di concerto con l'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, adotta entro il 31 marzo 2008 un regolamento per apportare gli opportuni adeguamenti e aggiornamenti al proprio decreto n. 064/Pres.»;

Visto, il proprio decreto n. 082/Pres. del 18 marzo 2008 con il quale sono state introdotte le modifiche al precedente decreto n. 064/Pres. del 19 marzo 2007;

Visto il comma 2 dell'art. 6 del proprio decreto 064/Pres. come modificato dal successivo decreto n. 082/Pres. che prevede che gli enti soggetti al patto di stabilità debbano inviare i modelli di cui agli allegati 2 e 3 con i dati a rendiconto per l'anno 2007 entro il 31 marzo 2008;

Visto, in particolare il comma 2-bis dell'art. 5 del proprio decreto n. 064/Pres. come aggiunto dal successivo decreto n. 082/Pres., che prevede che il mancato invio della certificazione di cui all'art. 6, comma 2, entro il 31 marzo costituisca inadempimento del patto;

Rilevato che il proprio decreto n. 082/Pres. è entrato in vigore il 27 marzo 2008, e dunque in prossimità della scadenza del 31 marzo 2008 prevista per l'invio dei prospetti relativi ai dati dell'anno 2007 da parte degli enti soggetti al patto di stabilità;

Vista la deliberazione n. 767 dell'11 aprile 2008 con la quale la Giunta regionale:

ha rilevato che la maggioranza degli enti locali soggetti al patto si è trovata nella circostanza di non poter rispettare il termine perentorio del 31 marzo e che tali enti si troverebbero nella situazione di inadempimento, come prevista dal comma 2-bis dell'art. 5 del proprio decreto n. 064/Pres., integrato dal successivo decreto n. 082/Pres.;

ha ritenuto quindi necessario prevedere che la disposizione di cui al citato comma 2-bis dell'art. 5 del proprio decreto n. 064/Pres., come integrato dal successivo decreto n. 082/Pres. non trovi applicazione nell'anno 2008 con riferimento all'ipotesi di mancato invio dei dati riferibili all'anno 2007 entro il termine perentorio del 31 marzo 2008;

ha acquisito sul proposto provvedimento il parere del Consiglio delle autonomie locali che si è espresso favorevolmente nella seduta del 10 aprile 2008;

ha infine approvato il Regolamento sopra menzionato nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Considerato che con lettera del 7 febbraio 2008 indirizzata al Presidente del Consiglio regionale sono state rassegnate le proprie dimissioni da Presidente della Regione, le quali sono divenute efficaci dal 12 febbraio 2008, data della relativa comunicazione al Consiglio regionale;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, da tale momento anche i poteri del Presidente della Regione sono prorogati per l'ordinaria amministrazione, fino alla proclamazione del nuovo Presidente;

Tenuto conto che l'emanazione di un Regolamento, approvato dalla Giunta regionale, costituisce atto dovuto e quindi assumibile anche nell'attuale fase di ordinaria amministrazione;

Visti l'art. 42, dello Statuto regionale di autonomia, nonché l'art. 14, comma 1, lettera r), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta:

1. È emanato il Regolamento, nel testo allegato, quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, che apporta modifiche al proprio decreto n. 082/Pres. del 18 marzo 2008 avente ad oggetto: «Legge regionale n. 30/2007, art. 1° comma 66. Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso degli enti locali della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita e per la fissazione dei termini e delle modalità per l'attivazione del connesso monitoraggio, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, art. 3, commi 48 e 49 approvato con decreto del Presidente della Regione n. 064/2007. Approvazione modifiche».

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

**Modifiche al decreto del Presidente della Regione n. 082/Pres. del 18 marzo 2008 avente ad oggetto: «Modifiche al regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso degli enti locali della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita e per la fissazione dei termini e delle modalità per l'attivazione del connesso monitoraggio, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, art. 3, commi 48 e 49».**

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente Regolamento, provvede ad apportare modifiche al decreto n. 082/Pres. del 18 marzo 2008 avente ad oggetto: «Modifiche al regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso degli enti locali della Regione alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e per la fissazione dei termini e delle modalità per l'attivazione del connesso monitoraggio, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, art. 3, commi 48 e 49», approvato con decreto del Presidente della Regione n. 64 del 19 marzo 2007.

Art. 2.

*Modifiche all'art. 6  
del decreto del Presidente della Regione n. 082/2008*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 082/2008 è aggiunto infine il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 2-bis dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 064/2007 è aggiunto infine il seguente:

«2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis non si applica nell'anno 2008».

Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

08R0308

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 maggio 2008, n. 0121/Pres.**

**Legge regionale 18/2005, art. 7, comma 4. Regolamento per il sostegno all'esercizio da parte delle Province delle funzioni e dei compiti trasferiti in materia di lavoro.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 4 giugno 2008)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante «Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro», ed in particolare l'art. 7, comma 4, secondo il quale la Regione individua con regolamento forme e modalità di sostegno all'esercizio da parte delle Province delle funzioni e dei compiti nelle materie attribuite alle stesse ai sensi del comma 1 del medesimo art. 7.

Visto il protocollo di intesa tra Regione e Province per l'attuazione del trasferimento a queste ultime del personale adibito allo svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di lavoro e delle relative risorse finanziarie, sottoscritto in data 10 maggio 2007, il cui testo è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale 29 marzo 2007, n. 738;

Ritenuto, sulla base delle esigenze di rafforzamento degli organici segnalati dalle Province, di dare immediata attuazione al punto 1 di pagina 3 del sopra citato protocollo, che prevede il trasferimento alle Province di risorse, nella misura di 750.000 euro per ciascun esercizio finanziario, finalizzate al sostegno all'esercizio dei compiti e delle funzioni trasferiti in materia di lavoro, rinviando l'attuazione degli ulteriori impegni previsti dal protocollo medesimo a successivi atti;

Vista l'intesa intercorsa tra le Province di Trieste, Gorizia, Pordenone e Udine del 25 maggio 2007, con cui è stato concordato che le sopra menzionate risorse finanziarie vengano ripartite fra le Province in misura proporzionale alla diminuzione del personale verificatasi dal 2002 negli uffici provinciali preposti all'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti in materia di lavoro, tenuto conto, per la Provincia di Trieste, della mancata prevista assegnazione di un operatore informatico;

Ritenuto di aderire a tale proposta di riparto, espressione della concorde volontà delle Province, e di procedere a una nuova regolamentazione delle modalità di sostegno all'esercizio da parte delle Province delle funzioni e dei compiti in materia di lavoro attribuite alle stesse;

Ritenuto pertanto di abrogare il «Regolamento per il sostegno all'esercizio da parte delle Province delle funzioni e dei compiti trasferiti in materia di lavoro, di cui all'art. 7, comma 4, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)», emanato con decreto del Presidente della Regione 9 febbraio 2007, n. 025/ Pres.;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2008, n. 381, con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento per il sostegno all'esercizio da parte delle Province delle funzioni e dei compiti trasferiti in materia di lavoro, di cui all'art. 7, comma 4, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)»;

Sentito il Comitato di coordinamento interistituzionale, che nella seduta di data 13 febbraio 2008 ha esaminato il sopra citato Regolamento esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Sentito il Consiglio delle Autonomie locali, che nella seduta di data 22 febbraio 2008 ha esaminato il testo del regolamento di cui sopra esprimendo sul medesimo, ai sensi dell'art. 34, comma 2, lettera b) della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), parere favorevole;

Vista la nota dell'Unione delle Province del Friuli-Venezia Giulia di data 18 febbraio 2008, nella quale viene ribadita l'esigenza che l'approvazione definitiva del sopra citato Regolamento intervenga quanto prima possibile, al fine di consentire così il trasferimento dei relativi fondi alle Province, attesa l'urgenza di rafforzare gli organici degli uffici provinciali preposti alle funzioni e ai compiti in materia di lavoro;

Considerato che le Province, anche nella sopra citata seduta del Comitato di coordinamento interistituzionale del 13 febbraio 2008, hanno evidenziato come l'approvazione definitiva del sopra citato Regolamento rivesta carattere di estrema urgenza;

Considerato che l'adozione del sopra citato Regolamento costituisce l'atto conclusivo di un procedimento complesso, avviatosi con il sopra citato protocollo di intesa sottoscritto in data 10 maggio 2007, ed è necessaria per consentire alle Province il regolare esercizio delle funzioni e dei compiti devoluti in materia di lavoro in quanto permette alle medesime, tramite le risorse trasferite, di ovviare alla diminuzione del personale verificatasi dal 2002 negli uffici provinciali competenti in materia di lavoro;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 879 del 15 maggio 2008 con la quale, la Giunta medesima ha ritenuto di introdurre, rispetto al testo approvato in via preliminare in data 11 febbraio 2008, le seguenti modifiche non sostanziali:

a) a correzione di un mero errore materiale contenuto nell'art. 1, comma 1, del testo regolamentare approvato in via preliminare, viene modificato nella citata disposizione il riferimento all'art. 7 della legge regionale n. 18/2005, da effettuarsi al comma 4 e non al comma 1 di tale ultimo articolo;

b) all'art. 2 viene precisato che le assunzioni a tempo determinato e i contratti di somministrazione di lavoro possono essere instaurati dalle Province ove compatibili con la vigente normativa in materia di utilizzo di contratti di lavoro da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

c) viene parzialmente riformulato il comma 1 dell'art. 3, relativo alle modalità di finanziamento;

d) su richiesta delle Province, viene introdotta all'art. 10 una disposizione transitoria che rende ammissibili, per il solo 2008, anche le spese, sostenute dopo l'entrata in vigore del regolamento, relative ad assunzioni di personale, attivazioni di collaborazioni o stipulazioni di contratti di somministrazione che soddisfino i requisiti di cui all'art. 2 e siano state effettuate anche anteriormente all'entrata in vigore del regolamento medesimo, purché a decorrere dal 1° gennaio 2008;

e) viene introdotto il secondo comma dell'art. 11, relativo agli obblighi di rendicontazione previsti dal regolamento abrogato;

e ha approvato in via definitiva il «Regolamento per il sostegno all'esercizio da parte delle Province delle funzioni e dei compiti trasferiti in materia di lavoro, di cui all'art. 7, comma 4, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale»;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione;

Decreta:

1. È approvato, per le motivazioni esposte in premessa, il «Regolamento per il sostegno all'esercizio da parte delle Province delle funzioni e dei compiti trasferiti in materia di lavoro, di cui all'art. 7, comma 4, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

**Regolamento per il sostegno all'esercizio da parte delle Province delle funzioni e dei compiti trasferiti in materia di lavoro, di cui all'art. 7, comma 4, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).**

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 7, comma 4, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), disciplina le forme e le modalità di sostegno all'esercizio da parte delle Province delle funzioni e dei compiti trasferiti in materia di lavoro, ivi compreso il potenziamento degli uffici preposti ai medesimi compiti e funzioni.

Art. 2.

*Interventi ammissibili*

1. Il sostegno all'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 è attuato attraverso la concessione alle Province, nei limiti del riparto di cui all'art. 3, di un contributo per la realizzazione, da parte di ciascuna Provincia, di assunzioni di personale a tempo indeterminato o, ove compatibili con la vigente normativa in materia di utilizzo di contratti di lavoro da parte delle Pubbliche Amministrazioni, a tempo determinato con contratto di durata non inferiore a ventiquattro mesi.

2. In caso di comprovata impossibilità di effettuare le assunzioni con le modalità di cui al comma 1, il contributo può essere concesso anche per l'effettuazione dei seguenti interventi:

a) attivazione di collaborazioni coordinate e continuative o di collaborazioni a progetto;

b) stipulazione di uno o più contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato della durata massima di dodici mesi, ove compatibili con la vigente normativa in materia di utilizzo di contratti di lavoro da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

3. Le assunzioni e le collaborazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere utilizzate esclusivamente, a pena di revoca del contributo, per l'esercizio da parte delle Province delle funzioni e dei compiti trasferiti in materia di lavoro.

Art. 3.

*Riparto delle risorse*

1. Le risorse disponibili per le finalità di cui al presente Regolamento ammontano per il 2008 ad euro 750.000,00, a valere sulla disponibilità finanziaria per le finalità di cui all'art. 7, comma 4, della legge regionale n. 18/2005. Per gli esercizi successivi si provvederà nell'ambito degli strumenti di programmazione finanziaria e contabilità regionale di cui alla legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale).

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite fra le Province in misura proporzionale alla diminuzione del personale verificatasi dal 2002 negli uffici provinciali preposti all'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1, tenuto conto, per la Provincia di Trieste, della mancata prevista assegnazione di un operatore informatico.

Art. 4.

*Presentazione delle domande*

1. Le Province presentano al Servizio lavoro della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, le domande di contributo, corredate da un dettagliato programma che contenga:

a) indicazione degli uffici preposti alle attività e ai compiti di cui all'art. 1 che si intendono potenziare;

b) motivazioni che rendono necessari gli interventi di cui all'art. 2 e obiettivi relativi all'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti in materia di lavoro che si intendono raggiungere;

c) per ciascuno dei contratti di cui all'art. 2, comma 1, che si intendono stipulare, indicazione dei compiti, delle mansioni e della sede lavorativa ai quali si intende destinare i soggetti da assumere o con cui avviare la collaborazione, della durata del contratto e del costo preventivato;

c) per ciascuno dei contratti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), che si intendono stipulare, indicazione delle ragioni che impediscono l'effettuazione di assunzioni con le modalità di cui all'art. 2, comma 1, nonché indicazione dei compiti, delle mansioni e della sede lavorativa ai quali si intende destinare i soggetti da assumere o con cui avviare la collaborazione, della durata del contratto e del costo preventivato;

d) per ciascuno dei contratti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), che si intendono stipulare, indicazione delle ragioni che impediscono l'effettuazione di assunzioni con le modalità di cui all'art. 2, comma 1, nonché indicazione della durata, del costo preventivato e del numero dei lavoratori da somministrare con specifica indicazione, per ciascuno di essi, dei compiti, delle mansioni e della sede lavorativa ai quali si intende destinarli.

2. Le domande di contributo devono essere presentate entro il 30 settembre di ciascun anno. Le Province possono presentare nel corso del medesimo anno più domande di contributo, purché ciascuna domanda sia corredata da un autonomo programma di interventi.

3. Il Servizio lavoro istruisce le domande di contributo, verificando la congruità del programma di interventi presentato e richiedendo alle Province, ove necessario, ulteriore documentazione integrativa.

#### Art. 5.

##### *Concessione del contributo ed erogazione delle risorse*

1. All'esito favorevole dell'istruttoria di cui all'art. 4, comma 3, il Servizio lavoro procede alla concessione del contributo e alla assegnazione delle risorse alla Provincia richiedente, tenuto conto del riparto di cui all'art. 3 e fermo restando quanto previsto dall'art. 8, comma 1.

2. I contributi di cui al presente regolamento sono erogati alle Province contestualmente all'atto di concessione.

#### Art. 6.

##### *Relazioni trimestrali*

1. Ciascuna Provincia trasmette con periodicità trimestrale al Servizio lavoro una relazione concernente l'attuazione del programma di interventi, contenente anche l'indicazione del personale per cui è utilizzato il contributo previsto dal presente Regolamento.

2. Alla relazione è allegata una dichiarazione che attesta la permanenza nella preposizione all'esercizio dei compiti e delle funzioni trasferite in materia di lavoro del personale di cui al comma 1.

#### Art. 7.

##### *Sostituzione di personale*

1. Ferma restando la necessità del mantenimento della consistenza numerica del personale per cui è utilizzato il contributo previsto dal presente Regolamento, le Province sono autorizzate ad effettuare sostituzioni nell'ambito del personale medesimo esclusivamente proponendo ai medesimi compiti e funzioni professionalità analoghe. Le sostituzioni devono essere tempestivamente comunicate al Servizio lavoro.

#### Art. 8.

##### *Revoca del contributo*

1. La mancata permanenza nella preposizione all'esercizio dei compiti e delle funzioni trasferite in materia di lavoro del personale per cui è utilizzato il contributo previsto dal presente Regolamento e il mancato rispetto dell'art. 7 comportano la revoca del contributo già concesso e, nel caso siano presentate più domande di contributo, impediscono ulteriori concessioni ai sensi del presente Regolamento nel medesimo esercizio finanziario.

#### Art. 9.

##### *Rendicontazione*

1. Le Province provvedono, ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) alla rendicontazione relativa agli impegni e ai pagamenti effettuati alla data del 31 dicembre di ciascun anno, trasmettendola al Servizio lavoro entro il 31 gennaio dell'anno successivo, unitamente a una relazione circa gli interventi realizzati, i risultati conseguiti e le problematiche emerse attraverso l'attuazione del programma di interventi finanziato.

#### Art. 10.

##### *Disposizione transitoria*

1. Ai fini della concessione del contributo, per il solo 2008 sono ammissibili anche le spese, sostenute dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, relative ad assunzioni di personale, attivazioni di collaborazioni o stipulazioni di contratti di somministrazione che soddisfino i requisiti di cui all'art. 2 e siano state effettuate anche anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, purché a decorrere dal 1° gennaio 2008.

#### Art. 11.

##### *Abrogazione*

1. È abrogato il Regolamento per il sostegno all'esercizio da parte delle Province delle funzioni e dei compiti trasferiti in materia di lavoro, emanato con decreto del Presidente della Regione 9 febbraio 2007, n. 025/Pres.

2. Resta fermo l'obbligo di procedere alle rendicontazioni finali nei termini previsti dagli articoli 6 e 7, comma 2, del medesimo regolamento.

#### Art. 12.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: TONDO

08R0358

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 maggio 2008, n. 0123/Pres.

**Legge regionale n. 14/2003, art. 6, comma 4. Regolamento per l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli albi dei vigneti a denominazione di origine (DO) e degli elenchi delle vigne ad indicazione geografica tipica (IGT) approvato con decreto del Presidente della Regione 3 marzo 2006, n. 062/Pres. Approvazione di modifiche.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 4 giugno 2008)*

#### IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 062/Pres. del 3 marzo 2006 «Regolamento per l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli albi dei vigneti a denominazione di origine (DO) e degli elenchi delle vigne ad indicazione geografica tipica (IGT) in esecuzione della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, art. 6, comma 4. Approvazione»;

Atteso, che, ai sensi dell'art. 7 del regolamento sopra citato, le domande di nuova iscrizione o di variazione agli albi dei vigneti a denominazione di origine (DO) e degli elenchi delle vigne ad indicazione geografica tipica (IGT) sono presentate entro il 30 aprile di ogni anno;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 886 del 15 maggio 2008, con la quale la Giunta medesima ha preso atto che:

a causa di problematiche riguardanti l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo derivanti dal perdurare di anomalie del sistema informatico agricolo nazionale (SIAN), che attualmente non permettono di operare nei tempi e nei modi previsti, è necessario stabilire, per l'anno in corso, un differimento al 30 giugno 2008 dei termini per la presentazione delle domande di iscrizione odierne variazioni ai predetti albi e elenchi, in conformità a quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2002;

in fase di applicazione delle disposizioni regolamentari sopra citate è emersa la necessità di apportare anche delle ulteriori modifiche al regolamento, al fine di migliorarne l'operatività;

Preso atto che, con la deliberazione sopra menzionata, la Giunta regionale ha approvato il regolamento recante «Modifiche al regolamento per l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli albi dei vigneti a denominazione di origine (DO) e degli elenchi delle vigne ad indicazione geografica tipica (IGT) in esecuzione della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, art. 6, comma 4, approvato con decreto del Presidente della Regione 3 marzo 2006, n. 062/Pres.» nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Decreta:

1. È approvato il regolamento recante «Modifiche al regolamento per l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli albi dei vigneti a denominazione di origine (DO) e degli elenchi delle vigne ad indicazione geografica tipica (IGT) in esecuzione della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, art. 6, comma 4, approvato con decreto del Presidente della Regione 3 marzo 2006, n. 062/Pres.», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

**Modifiche al Regolamento per l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli albi dei vigneti a denominazione di origine (DO) e degli elenchi delle vigne ad indicazione geografica tipica (IGT) in esecuzione della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, articolo 6, comma 4, approvato con decreto del Presidente della Regione 3 marzo 2006, n. 062/Pres.**

Art. 1.

*Modifiche all'art. 7  
del decreto del Presidente della Regione n. 062/Pres./2006*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 3 marzo 2006, n. 062/Pres., sono aggiunti i seguenti:

«2-bis Nel caso di successione ereditaria, di compravendita o di cessione della conduzione, anche parziale, dell'azienda, successivi al termine di cui al comma 1, le relative domande di variazione sono presentate entro il giorno precedente la data di inizio della campagna vendemmiale.

2-ter. I termini previsti dai commi 1 e 2 possono essere modificati, per motivate e rilevanti esigenze, con decreto del Direttore del Servizio competente, da pubblicare sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

2-quater. Le domande di cui al comma 1 sono presentate, per l'anno 2008, entro il 30 giugno e i relativi accertamenti tecnici si concludono entro il 31 luglio.»

Art. 2.

*Modifiche all'art. 12  
del decreto del Presidente della Regione n. 062/Pres./2006*

1. Il comma 2 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione 062/Pres./2006 è sostituito dal seguente:

«2. La Regione, inoltre, con decreto del Direttore del Servizio competente:

a) adotta la modulistica funzionale alla gestione dell'albo e dell'elenco, in conformità alle disposizioni che regolano la gestione dello schedario viticolo;

b) approva il manuale operativo recante le modalità e le procedure per la gestione e aggiornamento degli albi e degli elenchi, nonché dei procedimenti relativi ai controlli di campagna, predisposto in collaborazione con le CCIAA e i CAA;

c) stabilisce le modalità di controllo sulle rese vendemmiali e determina, conformemente all'art. 16, comma 5, della legge n. 164/1992, le rese medie unitarie indicative della DOCG e delle DOC e la produzione massima conseguibile dalle stesse;

d) adotta la gestione informatica compatibile con il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN);

e) comunica alle CCIAA le delimitazioni territoriali entro le quali si sono verificati gli eventi calamitosi che ne hanno limitato la produzione e la relativa percentuale di danno.»

Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: TONDO

08R0359

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 maggio 2008, n. 0124/Pres.**

**Ulteriori modifiche al Regolamento di attuazione del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in applicazione del Regolamento (CE) 1493/1999 e del Regolamento (CE) 1227/2000, approvato con decreto del Presidente della Regione 3 agosto 2004, n. 0258/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 4 giugno 2008)*

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Presidente della Regione 3 agosto 2004, n. 0258/Pres., concernente il regolamento di attuazione del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, in applicazione dei Regolamenti (CE) 1493/1999 e 1227/2000;

Atteso che l'art. 4 di tale regolamento dispone che le domande di contributo per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti sono presentate entro il 30 novembre di ciascun anno precedente la campagna viticola nel corso della quale è prevista la ristrutturazione o riconversione del vigneto;

Richiamato il decreto del Presidente della Regione 3 aprile 2007, n. 080/Pres., con il quale sono state da ultimo apportate delle modifiche al decreto del Presidente della Regione n. 0258/Pres. del 2004;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 887 del 15 maggio 2008 con la quale la Giunta medesima ha preso atto che:

per la campagna viticola 2007-2008, a causa dell'attuale situazione congiunturale negativa in cui versa il mercato vitivinicolo, sono pervenute da parte dei viticoltori istanze in numero largamente inferiore rispetto a quelle che potrebbero essere finanziate con le consuete risorse assegnate dal Ministero per le politiche agricole e forestali e ha pertanto ritenuto opportuno che la Regione utilizzi completamente le

medesime risorse per le finalità di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, anche per le ripercussioni che il parziale utilizzo delle risorse in questione potrebbe avere sulle prossime assegnazioni finanziarie statali;

le istanze di contributo che sono pervenute all'Amministrazione regionale entro il 30 novembre 2007, ai sensi del decreto del Presidente della Regione n. 0258/Pres. del 2004, fanno riferimento a lavori da realizzarsi nella campagna viticola 2008-2009, campagna per la quale, allo stato attuale, non è possibile ipotizzare l'entità dell'assegnazione;

una volta soddisfatte le domande di contributo pervenute entro il 30 novembre 2006 relativamente alla campagna vitivinicola 2007-2008, si faranno ricadere in quest'ultima campagna vitivinicola anche le domande pervenute entro il 30 novembre 2007, concedendo alle aziende agricole richiedenti il contributo fino all'esaurimento delle residue risorse e a tal fine, verrà modificato l'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0258/Pres. del 2004;

Preso atto altresì che, con la medesima deliberazione, la Giunta regionale ha approvato il regolamento recante «Ulteriori modifiche al Regolamento di attuazione del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in applicazione del Regolamento (CE) 1493/1999 e del Regolamento (CE) 1227/2000, approvato con decreto del Presidente della Regione 3 agosto 2004, n. 0258/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni» nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Decreta:

1. È approvato il regolamento recante «Ulteriori modifiche al Regolamento di attuazione del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in applicazione del Regolamento (CE) 1493/1999 e del Regolamento (CE) 1227/2000, approvato con decreto del Presidente della Regione 3 agosto 2004, n. 0258/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

**Ulteriori modifiche al Regolamento di attuazione del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in applicazione del Regolamento (CE) 1493/1999 e del Regolamento (CE) 1227/2000, approvato con decreto del Presidente della Regione 3 agosto 2004, n. 0258/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni.**

Art. 1.

*Modifiche all'art. 4  
del decreto del Presidente della Regione n. 258/Pres./2004*

1. Dopo il comma 1-*quater* dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 3 agosto 2004, n. 0258/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

«1-*quinqies*: Le domande di contributo presentate nel periodo tra il primo dicembre 2006 e il 30 novembre 2007, concorrono al finanziamento per le risorse finanziarie residue della campagna viticola 2007-2008, una volta soddisfatta la graduatoria delle domande presentate ai sensi del comma 1.»

Art. 2.

*Presentazione domande di finanziamento  
per la campagna 2007-2008*

1. Ai fini dell'art. 4, comma 1-*quinqies*, del decreto del Presidente della Regione 258/Pres./2004, come introdotto dall'art. 1, i soggetti interessati presentano domanda di finanziamento per la campagna 2007-2008 al competente Servizio della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: TONDO

08R0360

## REGIONE MOLISE

REGOLAMENTO REGIONALE 10 giugno 2008, n. 1.

**Regolamento per la formazione e la nomina delle guardie zoofile volontarie.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 13  
del 16 giugno 2008)*

Premesso che il consiglio regionale, ha approvato la deliberazione n. 144 del 20 maggio 2008;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Compiti e funzioni della guardia zoofila volontaria*

1. Con il presente regolamento vengono definite:
  - a) le procedure per la nomina delle guardie zoofile volontarie;
  - b) le modalità di svolgimento, la durata minima e le materie oggetto del corso di formazione;
  - c) la composizione della commissione esaminatrice;
  - d) il modello di tesserino di riconoscimento.
2. Possono essere nominati guardia zoofila volontaria coloro che sono in possesso di attestato di idoneità conseguito con il superamento di un esame sostenuto dinanzi ad una commissione al termine della frequenza di uno specifico corso di formazione.
3. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono già in possesso della qualifica di guardia zoofila volontaria non necessitano dell'attestato di idoneità di cui all'art. 2, comma 3.
4. Le guardie zoofile volontarie svolgono compiti di vigilanza in ordine all'osservanza delle norme di cui alla legge n. 281/1991, alla legge regionale n. 7/2005 e relativi regolamenti di attuazione, alle norme in materia di benessere animale e di tutela della fauna selvatica, a titolo volontario e gratuito nell'ambito della provincia territorialmente competente; nell'esercizio di tale attività svolgono funzioni di polizia amministrativa e sono titolari dei poteri di cui all'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Le guardie zoofile volontarie sono nominate dal presidente della provincia secondo le procedure di cui al presente regolamento.
6. Le province coordinano e controllano l'attività delle guardie zoofile, in collegamento con il Servizio veterinario territorialmente competente, con i comuni e le associazioni protezionistiche.

## Art. 2.

*Organizzazione dei corsi*

1. I corsi di formazione per guardie zoofile volontarie possono essere organizzati, previa autorizzazione del servizio veterinario regionale, dai soggetti indicati all'art. 12, comma della legge regionale 4 marzo 2005, n. 2.

2. La domanda di richiesta di autorizzazione allo svolgimento del corso, su modello conforme all'allegato 1 al presente regolamento, è inoltrata al Servizio veterinario regionale, tramite il Servizio veterinario locale competente per territorio. Il Servizio veterinario regionale valuta la conformità della documentazione allegata alla domanda e rilascia formale autorizzazione allo svolgimento del corso di formazione, dandone comunicazione alla provincia territorialmente competente. Nella domanda deve essere indicata la sede del corso e deve essere allegato:

- a) il programma completo del corso;
- b) i nominativi dei docenti, l'eventuale ente di appartenenza, il curriculum vitae e le materie trattate da ciascuno di essi;
- c) parere del servizio veterinario competente per territorio.

3. I corsi di preparazione per le guardie zoofile volontarie si articolano su una durata minima di 60 ore, articolate in 40 ore di lezioni teoriche e 20 di attività pratiche. Essi devono prevedere l'insegnamento delle seguenti materie:

- a) protezione e benessere degli animali da compagnia;
- b) protezione e benessere degli animali da reddito negli allevamenti, durante il trasporto e al macello;
- c) protezione e benessere degli animali nella sperimentazione;
- d) normativa vigente europea, statale e regionale in materia di benessere animale, controllo del randagismo, igiene pubblica urbana;
- e) normativa sull'accertamento e contestazione delle infrazioni amministrative (legge n. 689/1981);
- f) compiti della pubblica amministrazione in materia di benessere animale, controllo del randagismo, igiene pubblica urbana;
- g) aspetti di sanità pubblica del randagismo;
- h) patologie animali e segni clinici legati al dolore;
- i) nozioni di zoologia ed etologia;
- j) norme di pronto soccorso.

I docenti del corso devono possedere specifiche competenze riguardo alle materie da trattare.

4. Ai corsi possono partecipare un massimo di 25 persone per corso o per modulo che inoltreranno formale richiesta compilando l'allegato 2.

## Art. 3.

*Procedure per la nomina a guardia zoofila volontaria*

1. La nomina a guardia zoofila volontaria è subordinata al superamento di un esame svolto al termine del corso di formazione di cui all'art. 2 dinanzi alla commissione di cui al comma 3.

2. L'esame, vertente sulle materie trattate, è articolato su una prova scritta a quiz ed una prova orale. Coloro che sono in possesso dell'attestato di idoneità previsto dall'art. 35, comma 6, della legge regionale n. 19/1993 e successive modificazioni e integrazioni, sostengono l'esame solo sulle materie non previste dalla stessa legge regionale.

3. La commissione, costituita presso la provincia competente e nominata dal presidente della provincia, è così composta:

- a) tre esperti delle materie di cui all'art. 2, comma 3;
- b) un veterinario del servizio veterinario regionale;
- c) un veterinario del servizio competente per territorio;

d) un funzionario del competente settore della provincia, con funzioni di segretario.

4. L'ente che ha organizzato il corso di formazione inoltra al presidente della provincia territorialmente competente formale richiesta in carta legale, conforme al modello di cui all'allegato 3 al presente regolamento, per la nomina a guardia zoofila volontaria dei partecipanti al corso interessati, con i relativi dati anagrafici e allegando la seguente documentazione:

- a) attestato di superamento dell'esame finale di cui ai commi 1 e 2;

b) dichiarazione resa da ciascun aspirante alla nomina di non aver riportato condanne penali;

c) fotocopia di un documento di identità di ciascun aspirante;

d) due fotografie formato tessera dell'interessato, di cui una autenticata.

5. La guardia zoofila volontaria viene nominata con decreto del presidente della provincia e viene iscritta nel registro tenuto presso il competente ufficio provinciale. Lo stesso ufficio trasmette annualmente l'elenco aggiornato delle guardie zoofile al servizio veterinario regionale competente.

6. A seguito della nomina, il competente ufficio provinciale rilascia il relativo tesserino di riconoscimento, conforme al modello di cui all'allegato 4 al presente regolamento. Il tesserino ha validità di cinque anni e deve essere rinnovato prima della scadenza a seguito di formale richiesta, conforme al modello di cui all'allegato 5 al presente regolamento, dell'interessato al competente ufficio provinciale, pena la decadenza della validità.

7. Ai componenti della commissione spettano le indennità e i rimborsi di cui all'art. 1 - Allegato A - della legge regionale 1° marzo 1983, n. 7.

8. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche alle guardie zoofile, già nominate alla data della sua entrata in vigore, che hanno anche l'obbligo di rinnovare la validità del tesserino di riconoscimento, secondo le procedure di cui al comma 6, alla scadenza del periodo di cinque anni dalla data del rilascio. Il presidente della provincia può, con proprio motivato decreto, revocare la nomina a guardia zoofila volontaria, dandone comunicazione al servizio veterinario regionale. Le guardie zoofile nominate prima di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono tenute a rinnovare il tesserino entro sei mesi dalla stessa data.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale della regione Molise*.

Campobasso, 10 giugno 2008

IORIO

(Omissis)

08R0417

## REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 30 maggio 2008, n. 7.

**Istituzione della consultazione regionale della disabilità.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 19 del 9 giugno 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione autonoma della Sardegna, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), predisporre interventi volti a:

- a) conoscere i bisogni, sviluppare e favorire la piena integrazione sociale delle persone con disabilità;
- b) predisporre atti per assicurare il diritto all'accesso e facilitare la piena fruizione della cultura e dell'informazione;
- c) perseguire l'obiettivo della massima mobilità, della libera circolazione e fruizione del territorio;

d) sviluppare le politiche attive per l'inserimento scolastico, professionale e lavorativo;

e) garantire la piena partecipazione e il reale coinvolgimento delle persone con disabilità, dei loro familiari e delle loro associazioni.

## Art. 2.

### Consulta regionale della disabilità

1. Al fine di garantire la partecipazione e la consultazione permanente delle istituzioni e delle organizzazioni interessate, è istituita, presso la Presidenza della Regione, la consulta regionale della disabilità.

2. La Consulta, istituita con decreto del Presidente della Regione, è composta da:

a) il Presidente della Regione o l'assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, suo delegato, che svolge le funzioni di presidente della Consulta;

b) tre rappresentanti delle associazioni regionali presenti ed operanti in almeno tre province della Sardegna, eletti dalla Conferenza regionale di cui all'art. 6, scelti tra persone con disabilità o loro familiari;

c) tre rappresentanti delle organizzazioni di disabili espressi dalle altre e diverse associazioni operanti a livello territoriale subregionale, eletti dalla Conferenza regionale di cui all'art. 6, scelti tra persone con disabilità o loro familiari; all'elezione non possono partecipare le associazioni o loro articolazioni territoriali di cui alla lettera b);

d) un rappresentante designato dalla cooperazione sociale di cui alla lettera b) dell'art. 2 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 16 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale);

e) un rappresentante designato dalla Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH);

f) un rappresentante designato dalla Federazione delle associazioni nazionali dei disabili (FAND);

g) un rappresentante delle associazioni di cui al comma 3 dell'art. 6, designato dal Consiglio delle autonomie locali;

h) un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna;

i) un rappresentante designato dall'assessore regionale del lavoro, formazione professionale e sicurezza sociale individuato tra i funzionari competenti in materia di occupazione e/o formazione professionale dei disabili;

l) un rappresentante delle aziende sanitarie locali, designato dall'assessore regionale competente per materia e individuato tra i direttori generali o tra i direttori dei servizi sociosanitari delle stesse.

3. La Conferenza regionale di cui all'art. 6 procede, nella prima riunione, all'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere b) e c) del comma 2.

4. Le designazioni di cui alle lettere d), e), f), g), h), i) e l) del comma 2 sono comunicate, entro dieci giorni dalla data di convocazione della Conferenza, al Presidente della Regione che nomina i componenti della Consulta e la insedia.

5. I componenti della Consulta di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) possono essere rieletti o riconfermati nell'incarico una sola volta.

6. I componenti della Consulta decadono qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della Consulta; il presidente della Consulta, entro dieci giorni, attiva le procedure per la sostituzione.

## Art. 3.

### Compiti della consulta

1. La Consulta svolge i seguenti compiti:

a) formula osservazioni e proposte alla Giunta e al Consiglio regionale sui progetti di legge, sugli atti di programmazione regionale dei servizi sociali e sanitari, su modifiche o adeguamenti della normativa e su altri provvedimenti che interessano le attività e gli interventi a favore delle persone con disabilità e delle loro organizzazioni, nonché del relativo fabbisogno finanziario;

b) promuove iniziative di informazione sulle attività della Regione e delle associazioni in materia di integrazione sociale, assistenza sanitaria, integrazione scolastica e inserimento lavorativo delle persone con disabilità;

c) promuove indagini conoscitive sui problemi che ostacolano la piena integrazione sociale delle persone con disabilità.

2. La consulta inoltre:

a) favorisce, a livello regionale, la politica delle associazioni relativa a:

1) ricerca delle cause e prevenzione delle forme di handicap psico-fisico-sensoriali;

2) diagnosi precoce e servizi riabilitativi;

3) istruzione scolastica e formazione professionale;

4) inserimento nel mondo del lavoro ed integrazione sociale;

5) servizi sociosanitari territoriali;

6) servizio domiciliare, trasporti, assistenza e sostegno sociale alla famiglia, con particolare riguardo ai casi gravi;

b) promuove la piena realizzazione della persona con disabilità con la conoscenza e la tutela dei suoi diritti;

c) promuove, con una campagna di informazione volta alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica, i temi della disabilità e dell'integrazione sociale e lavorativa;

d) favorisce, nel campo dell'edilizia pubblica, e privata e dei pubblici trasporti, la rimozione delle barriere architettoniche;

e) promuove una politica assistenziale e previdenziale volta a tutelare il diritto della persona con disabilità ad ottenere una completa autonomia economico-finanziaria.

## Art. 4.

### Funzionamento e regolamento interno

1. La Consulta ha sede presso la Presidenza della Regione ed è assistita, per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 3 e per i compiti di segreteria, da apposito ufficio.

2. Per la sua organizzazione interna la Consulta, entro trenta giorni dalla nomina dei componenti, si dota di un regolamento che, dopo l'approvazione a maggioranza assoluta, deve essere depositato presso la Presidenza della regione.

3. La Consulta elegge, nel suo seno a maggioranza assoluta dei componenti, due vice presidenti. Ogni componente della Consulta esprime il voto limitatamente ad un solo nominativo; sono eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

4. La Consulta è integrata su richiesta del presidente, dagli assessori regionali competenti per le materie oggetto della convocazione ed eventualmente, su richiesta del presidente, da esperti nelle materie oggetto della convocazione.

## Art. 5.

### Attività della Consulta

1. La Consulta si riunisce, su convocazione del presidente o del vice presidente, almeno tre volte l'anno, nonché quando lo richieda la metà più uno dei suoi componenti.

2. Alla conclusione del suo mandato la Consulta invia alla commissione consiliare competente una relazione sulla attività svolta.

3. La consulta dura in carica tre anni ed esercita le proprie funzioni sino all'insediamento della consulta successiva.

4. Ai componenti della consulta che, per ragioni attinenti al loro mandato, si recano in località diversa da quella di residenza, compete il rimborso delle spese di viaggio previsto dalla vigente normativa regionale per i dipendenti regionali di più elevato livello funzionale.

#### Art. 6.

##### *Conferenza regionale delle organizzazioni delle persone con disabilità*

1. È istituita la Conferenza regionale delle organizzazioni delle persone con disabilità, cui hanno diritto di partecipare tutti i rappresentanti legali o loro delegati, delle organizzazioni operanti nel territorio regionale della Sardegna.

2. La Conferenza regionale si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente della Regione al fine di presentare proposte e valutazioni sui provvedimenti legislativi, atti amministrativi o di programmazione e sugli indirizzi generali delle politiche sociali regionali.

3. Partecipano alla Conferenza regionale le organizzazioni delle persone con disabilità iscritte nel registro regionale generale di cui alla legge regionale 13 settembre 1993, n. 39 (disciplina dell'attività di volontariato e modifiche alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, e alla legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3), le associazioni di promozione sociale di cui all'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona), gli enti morali o le associazioni di categoria legalmente riconosciute e operanti in Sardegna:

a) che organizzano e rappresentano persone con disabilità o loro familiari;

b) che svolgono attività da almeno tre anni e abbiano i caratteri della democraticità e della elettività degli organi e dell'assenza di finalità lucrative.

4. La Conferenza regionale, una volta insediata, elegge al suo interno il presidente, che permane in carica per la durata dei lavori della Conferenza medesima e opera attraverso un regolamento approvato dalla giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare che lo esprime entro trenta giorni, decorsi i quali si intende acquisito. Il regolamento assicura le modalità di elezione al fine di garantire rispetto dei criteri di composizione della Consulta regionale di cui all'art. 2.

5. La prima Conferenza è convocata dal Presidente della Regione entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 7.

##### *Norma finanziaria*

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in euro 200.000 annui.

2. Nel bilancio di previsione per gli anni 2008-2011 sono apportate le seguenti variazioni:

##### *In diminuzione*

UPB S08.01.002;

FNOL - Parte corrente;

2008 euro 200.000;

2009 euro 200.000;

2010 euro 200.000;

2011 euro 200.000;

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3 della tabella A allegata alla legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008);

##### *In aumento*

UPB S01.03.003;

##### *Funzionamento organismi di interesse regionale*

2008 euro 200.000;

2009 euro 200.000;

2010 euro 200.000;

2011 euro 200.000.

3. Alle spese previste per l'attuazione della presente legge si fa fronte con la suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2008-2011 e con le rispettive UPB dei bilanci per gli anni successivi.

#### Art. 8.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Sardegna.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 30 maggio 2008

SORU

08R0412

### LEGGE REGIONALE 30 maggio 2008, n. 8.

**Interventi urgenti a favore dei familiari e vittime degli incidenti sul lavoro in Sardegna e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Sardegna* n. 19 del 9 giugno 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Finalità*

1. In attuazione dei principi stabiliti dalla Costituzione in materia di diritto al lavoro e in armonia con le disposizioni statali e con le normative comunitarie aventi analoghe finalità la Regione, nell'ambito del programma degli interventi per la sicurezza del lavoro, il miglioramento della qualità lavorativa e di contrasto del lavoro nero e irregolare di cui all'art. 8 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), stabilisce criteri e modalità per l'erogazione, con carattere di urgenza, di un contributo straordinario a favore dei familiari delle vittime degli incidenti sul lavoro in Sardegna.

2. La Regione promuove, inoltre, specifiche e urgenti misure per realizzare un effettivo coordinamento fra tutti i soggetti pubblici e privati ai quali sono affidati, dalla normativa in vigore, compiti in materia di prevenzione degli infortuni e sicurezza dei luoghi di lavoro.

3. Nell'ambito del piano regionale per i servizi, le politiche del lavoro e l'occupazione di cui all'art. 13 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego), l'assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale provvede, anche tramite i soggetti di cui all'art. 5 della predetta legge, alla predisposizione e realizzazione di uno specifico programma pluriennale di formazione per la sicurezza, articolato e aggiornato annualmente, rivolto prioritariamente agli operatori pubblici e privati preposti alle attività di prevenzione, controllo e repressione degli incidenti sul lavoro, alle imprese e ai lavoratori.

4. Il programma di cui al comma 3 è approvato nell'ambito del piano regionale per i servizi, le politiche del lavoro e l'occupazione sentite le commissioni consiliari competenti in materia di sanità e lavoro, previo parere dei soggetti istituzionali e sociali acquisito ai sensi dell'art. 6, comma 7, della legge regionale n. 3 del 2008.

#### Art. 2.

##### *Programma di formazione*

1. Il programma di formazione previsto dall'art. 1 è realizzato a valere sulle disponibilità finanziarie stanziato nel Fondo regionale per l'occupazione, impiegando anche, compatibilmente con le disposizioni per l'utilizzo di fondi comunitari, risorse del fondo sociale europeo (FSE). A tal fine l'assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, nella sua qualità di autorità di gestione del FSE, provvede a sottoporre agli organismi competenti la proposta di programma.

#### Art. 3.

##### *Contributi a favore delle famiglie*

1. Le prestazioni a sostegno delle condizioni economiche familiari di cui alla presente legge, consistono in un contributo una tantum a favore dei familiari superstiti della lavoratrice o del lavoratore deceduti a causa di infortunio sul lavoro. L'importo è stabilito, con decreto dell'assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, entro la misura massima di euro 30.000, tenendo debito conto delle condizioni sociali ed economiche degli aventi diritto di cui al comma 3.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso qualsiasi siano la natura e la tipologia di lavoro autonomo o subordinato svolto dalla vittima dell'infortunio e prioritariamente nel caso in cui la stessa risulti priva della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il contributo è assegnato, dietro richiesta, ai sensi del comma 4, al coniuge superstite o, in mancanza ai figli o, in mancanza di questi, agli ascendenti o, in mancanza di questi, ai fratelli e alle sorelle, ai conviventi, anche senza prole, dei lavoratori sardi deceduti a causa di incidente sul lavoro. I medesimi benefici sono estesi anche ai familiari dei lavoratori comunitari ed extra-comunitari che lavorano presso aziende operanti nell'Isola.

4. Il beneficio è erogato con carattere di massima urgenza e, comunque, entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza da parte degli aventi diritto di cui al comma 3 o, in alternativa, su richiesta del responsabile dei servizi sociali del comune di residenza, previi gli accertamenti di legge.

#### Art. 4.

##### *Adeguamento del contributo*

1. La Regione provvede all'erogazione del contributo entro le misure, da aggiornarsi annualmente in relazione all'andamento dell'inflazione rilevate dall'ISTAT, stabilite dalla presente legge. A tal fine la dotazione finanziaria del Fondo regionale per l'occupazione di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 3 del 2008 è incrementata di euro 2.500.000 (per l'anno 2008 e di euro 1.000.000 annui per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, secondo quanto stabilito all'art. 6.

#### Art. 5.

##### *Norma transitoria*

1. Nel primo anno di attuazione della presente legge la dotazione finanziaria è destinata a interventi relativi agli infortuni accaduti negli anni 2007 e 2008.

#### Art. 6.

##### *Norma finanziaria*

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 2.500.000 per l'anno 2008 e in euro 1.000.000 per gli anni successivi.

2. Nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 2008 e per il triennio 2009-2011 sono apportate le seguenti modifiche:

##### *In aumento*

UPB S02.03.001;

##### *Politiche attive del lavoro - spese correnti*

2008 euro 2.500.000;

2009 euro 1.000.000;

2010 euro 1.000.000;

2011 euro 1.000.000;

##### *In diminuzione*

UPB S08.01.002;

##### *FNOL - spese correnti*

2008 euro 2.500.000;

2009 euro 1.000.000;

2010 euro 1.000.000;

2011 euro 1.000.000;

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3 della tabella A allegata alla legge regionale n. 3 del 2008.

3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge fanno carico alle suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2008-2011 e a quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

#### Art. 7.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma della Sardegna.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 30 maggio 2008

SORU

08R0413

LEGGE REGIONALE 30 maggio 2008, n. 9.

**Bonifica e messa in sicurezza della miniera di Gemma Tres Montis nei comuni di Silius e San Basilio.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 19 del 9 giugno 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Bonifica e messa in sicurezza della miniera di Gemma Tres Montis*

1. L'amministrazione regionale è autorizzata ad integrare la commessa per la realizzazione delle opere di bonifica e messa in sicurezza del sito minerario di Gemma Tres Montis nei comuni di Silius e San Basilio e della Laveria nel comune di Assemmini di cui all'art. 7, comma 28, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), al fine di consentire, nelle more dell'espletamento delle proce-

sure di gara per l'assegnazione della concessione mineraria, la prosecuzione dei lavori di bonifica e messa in sicurezza d'urgenza.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in euro 2.000.000, si fa fronte con le risorse sussistenti in conto residui e in conto competenza del capitolo SC06.0690 (UPB S06.03.024).

3. Alle conseguenti variazioni di bilancio provvede, con proprio decreto, l'assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Sardegna.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 30 maggio 2008

SORU

08R0414

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GUG-045) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it), al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE  
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici  
Piazza Verdi 10, 00198 Roma  
fax: 06-8508-4117  
e-mail: [editoriale@ipzs.it](mailto:editoriale@ipzs.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

### CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (\*)

#### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
<b>Tipo A1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 132,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 66,28)</i>	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
<b>Tipo F1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 264,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 132,22)</i>	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materle anno 2009.

#### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 56,00

#### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

#### 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)* - annuale € 295,00  
*(di cui spese di spedizione € 73,00)* - semestrale € 162,00

#### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)* - annuale € 85,00  
*(di cui spese di spedizione € 20,60)* - semestrale € 53,00

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

#### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € 190,00  
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € 180,50

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annuali decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

#### ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 8 1 1 1 5 \*

€ 2,00